SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 166° - Numero 99

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 30 aprile 2025** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 gennaio 2025.

Inserimento dell'Autorità garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità nella tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, istitutiva del sistema di tesoreria unica per enti e organismi pubblici. (25A02502) . . . . *Pag.* 1

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 aprile 2025.

Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 12 al 14 febbraio 2025 nel territorio dei Comuni di Isola del Giglio, di Monte Argentario e di Orbetello della Provincia di Grosseto, di Campo nell'Elba, di Marciana, di Portoferraio e di Rio della Provincia di Livorno, di Castelnuovo in Garfagnana della Provincia di Lucca e di Montale, di Montemurlo, di Lamporecchio e di Larciano della Provincia di Pistoia. (25A02499). . . . . *Pag.* 1

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 aprile 2025.

Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi dal 14 marzo 2025 nel territorio della Città metropolitana di Firenze e delle Province di Livorno, di Lucca, di Pisa, di Pistoia e di Prato. (25A02500). . . *Pag.* 2

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 aprile 2025.

Ulteriore stanziamento per la realizzazione degli interventi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 4 e 5 settembre 2024 nel territorio dei Comuni di Ala di Stura, di Balme, di Balangero, di Bussoleno, di Cantoira, di Cavour, di Chialamberto, di Chivasso, di Cintano, di Ciriè, di Coazze, di Cuorgnè, di Feletto, di Fenestrelle, di Front, di Giaglione, di Gravere, di Grosso, di Groscavallo, di Inverso Pinasca, di Lanzo Torinese, di Lemie, di Mathi, di Mattie, di Mompantero, di Noasca, di Nole, di Novalesa, di Oulx, di Pancalieri, di Perosa Argentina, di Pinasca, di Pinerolo, di Pomaretto, di Pont Canavese, di Porte, di Roure, di Rubiana, di San Carlo Canavese, di San Francesco al Campo, di San Germano Chisone, di San Maurizio Canavese, di San Pietro Val Lemina, di Usseglio, di Vauda Canavese, di Venaus, di Villanova Canavese e di Villar Perosa della Città metropolitana di Torino e di Alagna Valsesia, di Campertogno, di Mollia e di Scopa della Provincia di Vercelli. (25A02501) . *Pag.* 3

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'interno

DECRETO 16 aprile 2025.

Modalità e termini della dichiarazione telematica della spesa sostenuta per far fronte alle spese derivanti dall'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile, comunicata dai comuni, di cui all'articolo 1, comma 764, della legge 30 dicembre 2024, n. 207. (25A02503) . . . . *Pag.* 4

Ministero dell'università e della ricerca

DECRETO 13 marzo 2025.

Ammissione alle agevolazioni del progetto di cooperazione internazionale «BIG_PICTURE» nell'ambito del programma Biodiversa+ 2022. (Decreto n. 3325/2025). (25A02491). . . . . *Pag.* 7

DECRETO 13 marzo 2025.

Ammissione alle agevolazioni del progetto di cooperazione internazionale «GINAMO» nell'ambito del programma Biodiversa+ 2022. (Decreto n. 3330/2025). (25A02492). . . . . *Pag.* 11

DECRETO 13 marzo 2025.

Ammissione alle agevolazioni del progetto di cooperazione internazionale «WOBEC» nell'ambito del programma Biodiversa+ 2022. (Decreto n. 3338/2025). (25A02493). . . . . *Pag.* 15

DECRETO 13 marzo 2025.

Ammissione alle agevolazioni del progetto di cooperazione internazionale «MOBYF» nell'ambito del programma Biodiversa+ 2022. (Decreto n. 3331/2025). (25A02494) . . . . *Pag.* 19

DECRETO 13 marzo 2025.

Ammissione alle agevolazioni del progetto di cooperazione internazionale «SUB-BIOMON» nell'ambito del programma Biodiversa+ 2022. (Decreto n. 3337/2025). (25A02495). . . . . *Pag.* 24

Ministero delle imprese e del made in Italy

DECRETO 10 aprile 2025.

Liquidazione coatta amministrativa della «CNA Servizi Pescara - società cooperativa in liquidazione», in Pescara e nomina del commissario liquidatore. (25A02555) . . . . *Pag.* 28

DECRETO 16 aprile 2025.

Liquidazione coatta amministrativa della «Società cooperativa edilizia Laghi di Carcana», in Corbetta e nomina del commissario liquidatore. (25A02556) . . . . *Pag.* 29

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Garante per la protezione dei dati personali

DELIBERA 10 aprile 2025.

Modifiche al regolamento n. 2/2019, concernente l'individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi presso il Garante per la protezione dei dati personali. (Provvedimento n. 195). (25A02538). . . *Pag.* 30

DELIBERA 10 aprile 2025.

Modifiche al regolamento n. 1/2000, sull'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio del Garante per la protezione dei dati personali. (Provvedimento n. 196). (25A02539). . . . . *Pag.* 43

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Cassa depositi e prestiti S.p.a.

Avviso relativo agli indici concernenti buoni fruttiferi postali (25A02586) . . . . *Pag.* 44

S.I.A.E. - Società italiana degli autori ed editori

Elenco degli autori che non hanno rivendicato il proprio diritto di seguito (25A02504) . . . . *Pag.* 44
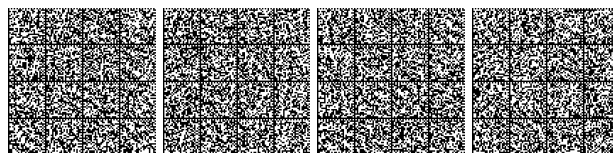
DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 gennaio 2025.

Inserimento dell'Autorità garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità nella tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, istitutiva del sistema di tesoreria unica per enti e organismi pubblici.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 30 marzo 1981, n. 119, concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 40 della predetta legge n. 119 del 1981, il quale prevede che il regime di tesoreria unica si applica agli enti ed organismi pubblici che gestiscono fondi che interessano direttamente o indirettamente la finanza pubblica;

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 720, concernente «Istituzione del sistema di tesoreria unica per gli enti ed organismi pubblici»;

Visto in particolare, l'art. 2, comma 4, della predetta legge n. 720 del 1984, in base al quale con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alle occorrenti modifiche ed integrazioni alle tabelle A e B annesse alla legge medesima;

Visto, in particolare, il decreto legislativo 5 febbraio 2024, n. 20, che prevede l'istituzione dell'Autorità garante nazionale dei diritti elle persone con disabilità;

Considerato che l'Autorità garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità è un ente con personalità giuridica di diritto pubblico e riceve trasferimenti a carico del bilancio dello Stato ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 2024, n. 20;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022 con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, dott. Alfredo Mantovano, è stata delegata la firma dei decreti, degli atti e dei provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, ad esclusione di quelli che richiedono una preventiva deliberazione del Consiglio dei ministri e di quelli relativi alle attribuzioni di cui all'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

1. L'Autorità garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità è inserita nella tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 gennaio 2025

p. Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Il Sottosegretario di Stato
alla Presidenza
del Consiglio dei ministri
MANTOVANO

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
GIORGETTI

Registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 2025
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 1013

25A02502

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 aprile 2025.

Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 12 al 14 febbraio 2025 nel territorio dei Comuni di Isola del Giglio, di Monte Argentario e di Orbetello della Provincia di Grosseto, di Campo nell'Elba, di Marciana, di Portoferraio e di Rio della Provincia di Livorno, di Castelnuovo in Garfagnana della Provincia di Lucca e di Montale, di Montemurlo, di Lamporecchio e di Larciano della Provincia di Pistoia.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 9 APRILE 2025

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare l'art. 7, comma 1, lettera *c)* e l'art. 24, comma 1;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 ottobre 2012 concernente gli indirizzi per lo svolgimento delle attività propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei ministri e per la predisposizione delle ordinanze di cui all'art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni e integrazioni, che, ai sensi dell'art. 15, comma 5, del decreto legislativo citato n. 1 del 2018, resta in vigore fino alla pubblicazione della nuova direttiva in materia;

Considerato che nei giorni dal 12 al 14 febbraio 2025 il territorio dei Comuni di Isola del Giglio, di Monte Argentario e di Orbetello della Provincia di Grosseto, di Campo nell'Elba, di Marciana, di Portoferraio e di Rio della Provincia di Livorno, di Castelnuovo in Garfagnana della Provincia di Lucca e di Montale, di Montemurlo, di Lamporecchio e di Larciano della Provincia di Pistoia è stato interessato da eventi meteorologici di eccezionale intensità che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone;

Considerato, altresì, che i summenzionati eventi hanno causato movimenti franosi, allagamenti, danneggiamenti alle infrastrutture viarie e agli edifici pubblici e privati, nonché alle attività produttive;

Viste le note della Regione Toscana del 4 marzo 2025 e del 21 marzo 2025;

Visti gli esiti dei sopralluoghi effettuati nei giorni dal 24 al 28 marzo 2025 dai tecnici del Dipartimento della protezione civile unitamente ai tecnici della Regione Toscana e degli enti interessati;

Considerato, altresì, che il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, presenta le disponibilità necessarie per far fronte agli interventi delle tipologie di cui alle lettere *a)* e *b)* dell'art. 25, comma 2, del decreto legislativo n. 1 del 2018, nella misura determinata all'esito della valutazione speditiva svolta dal Dipartimento della protezione civile sulla base dei dati e delle informazioni disponibili ed in raccordo con la Regione Toscana;

Ritenuto, pertanto, necessario provvedere tempestivamente a porre in essere tutte le iniziative di carattere straordinario finalizzate al superamento della grave situazione determinatasi a seguito degli eventi meteorologici in rassegna;

Tenuto conto che detta situazione di emergenza, per intensità ed estensione, non è fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari;

Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 7, comma 1, lettera *c)* e dall'art. 24, comma 1, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, per la dichiarazione dello stato di emergenza;

Vista la nota del Capo del Dipartimento della protezione civile del 8 aprile 2025;

Su proposta del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare;

Delibera:

Art. 1.

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 1, lettera *c)* e dell'art. 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è dichiarato, per 12 mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 12 al 14 febbraio 2025 nel territorio dei comuni di Isola del Giglio, di Monte Argentario e di Orbetello della Provincia di Grosseto, di Campo nell'Elba, di Marciana, di Portoferraio e di Rio della Provincia di Livorno, di Castelnuovo in Garfagnana della Provincia di Lucca e di Montale, di Montemurlo, di Lamporecchio e di Larciano della Provincia di Pistoia.

2. Per l'attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, ai sensi dell'art. 25, comma 2, lettere *a)* e *b)* del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, si provvede con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile, acquisita l'intesa della regione interessata, in deroga a ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, nei limiti delle risorse di cui al comma 3.

3. Per l'attuazione dei primi interventi, nelle more della valutazione dell'effettivo impatto dell'evento in rassegna, si provvede nel limite di euro 5.700.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il Presidente del Consiglio dei ministri
MELONI

Il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare
MUSUMECI

25A02499

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 aprile 2025.

Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi dal 14 marzo 2025 nel territorio della Città metropolitana di Firenze e delle Province di Livorno, di Lucca, di Pisa, di Pistoia e di Prato.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI

NELLA RIUNIONE DEL 9 APRILE 2025

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare l'art. 7, comma 1, lettera *c)* e l'art. 24, comma 1;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 ottobre 2012 concernente gli indirizzi per lo svolgimento delle attività propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei ministri e per la predisposizione delle ordinanze di cui all'art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni e integrazioni, che, ai sensi dell'art. 15, comma 5, del decreto legislativo citato n. 1 del 2018, resta in vigore fino alla pubblicazione della nuova direttiva in materia;

Considerato che dal 14 marzo 2025 il territorio della Città metropolitana di Firenze e delle Province di Livorno, di Lucca, di Pisa, di Pistoia e di Prato è stato interessato da eventi meteorologici di eccezionale intensità che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone;

Considerato, altresì, che i summenzionati eventi hanno causato movimenti franosi, allagamenti, danneggiamenti alle infrastrutture viarie e agli edifici pubblici e privati, nonché alle attività produttive;

Visto il decreto del 14 marzo 2025 del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare recante la dichiarazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale della protezione in conseguenze delle avverse condizioni meteorologiche che interessano il territorio della regione Toscana a partire dal 14 marzo 2025;

Viste le note della Regione Toscana del 15 marzo 2025 e del 3 aprile 2025;

Visti gli esiti dei sopralluoghi effettuati nei giorni dal 24 al 28 marzo 2025 dai tecnici del Dipartimento della protezione civile unitamente ai tecnici della Regione Toscana e degli enti interessati;

Considerato, altresì, che il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, presenta le disponibilità necessarie per far fronte agli interventi delle tipologie di cui alle lettere *a)* e *b)* dell'art. 25, comma 2, del decreto legislativo n. 1 del 2018, nella misura determinata all'esito della valutazione speditiva svolta dal Dipartimento della protezione civile sulla base dei dati e delle informazioni disponibili ed in raccordo con la Regione Toscana;

Ritenuto, pertanto, necessario provvedere tempestivamente a porre in essere tutte le iniziative di carattere straordinario finalizzate al superamento della grave situazione determinatasi a seguito degli eventi meteorologici in rassegna;

Tenuto conto che detta situazione di emergenza, per intensità ed estensione, non è fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari;

Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 7, comma 1, lettera *c)* e dall'art. 24, comma 1, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, per la dichiarazione dello stato di emergenza;

Vista la nota del Capo del Dipartimento della protezione civile dell'8 aprile 2025;

Su proposta del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare;

Delibera:

Art. 1.

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 1, lettera *c)* e dell'art. 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è dichiarato, per dodici mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi dal 14 marzo 2025 nel territorio della Città metropolitana di Firenze e delle Province di Livorno, di Lucca, di Pisa, di Pistoia e di Prato.

2. Per l'attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, ai sensi dell'art. 25, comma 2, lettere *a)* e *b)* del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, si provvede con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile, acquisita l'intesa della regione interessata, in deroga a ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, nei limiti delle risorse di cui al comma 3.

3. Per l'attuazione dei primi interventi, nelle more della valutazione dell'effettivo impatto dell'evento in rassegna, si provvede nel limite di euro 57.650.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il Presidente del Consiglio dei ministri
MELONI

Il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare
MUSUMECI

25A02500

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 aprile 2025.

Ulteriore stanziamento per la realizzazione degli interventi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 4 e 5 settembre 2024 nel territorio dei Comuni di Ala di Stura, di Balme, di Balangero, di Bussoleno, di Cantoira, di Cavour, di Chialamberto, di Chivasso, di Cintano, di Ciriè, di Coazze, di Cuorgnè, di Feletto, di Fenestrelle, di Front, di Giaglione, di Gravere, di Grosso, di Groscavallo, di Inverso Pinasca, di Lanzo Torinese, di Lemie, di Mathi, di Mattie, di Mompantero, di Noasca, di Nole, di Novalesa, di Oulx, di Pancalieri, di Perosa Argentina, di Pinasca, di Pinerolo, di Pomaretto, di Pont Canavese, di Porte, di Roure, di Rubiana, di San Carlo Canavese, di San Francesco al Campo, di San Germano Chisone, di San Maurizio Canavese, di San Pietro Val Lemina, di Usseglio, di Vauda Canavese, di Venaus, di Villanova Canavese e di Villar Perosa della Città metropolitana di Torino e di Alagna Valsesia, di Campertogno, di Mollia e di Scopa della Provincia di Vercelli.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 9 APRILE 2025

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 ed in particolare l'art. 24, comma 2;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 novembre 2024 con cui è stato dichiarato, per dodici mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 4 e 5 settembre 2024 nel territorio dei Comuni di Ala di Stura, di Balme, di Balangero, di Bussoleno, di Cantoira, di Cavour, di Chialamberto, di Chivasso, di Cintano, di Ciriè, di Coazze, di Cuorgnè, di Feletto, di Fenestrelle, di Front, di Giaglione, di Gravere, di Grosso, di Groscavallo, di Inverso Pinasca, di Lanzo Torinese, di Lemie, di Mathi, di Mattie, di Mompantero, di Noasca, di Nole, di Novalesa, di Oulx, di Pancalieri, di Perosa Argentina, di Pinasca, di Pinerolo, di Pomaretto, di Pont Canavese, di Porte, di Roure, di Rubiana, di San Carlo Canavese, di San Francesco al Campo, di San Germano Chisone, di San Maurizio Canavese, di San Pietro Val Lemina, di Usseglio, di Vauda Canavese, di Venaus, di Villanova Canavese e di Villar Perosa della Città metropolitana di Torino e di Alagna Valsesia, di Campertogno, di Mollia e di Scopa della Provincia di Vercelli e con la quale sono stati stanziati euro 4.800.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per l'attuazione dei primi interventi urgenti di cui all'art. 25, comma 2, lettere *a)* e *b)* del medesimo decreto legislativo;

Vista l'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 1119 del 12 dicembre 2024, recante «Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 4 e 5 settembre 2024 nel territorio dei Comuni di Ala di Stura, di Balme, di Balangero, di Bussoleno, di Cantoira, di Cavour, di Chialamberto, di Chivasso, di Cintano, di Ciriè, di Coazze, di Cuorgnè, di Feletto, di Fenestrelle, di Front, di Giaglione, di Gravere, di Grosso, di Groscavallo, di Inverso Pinasca, di Lanzo Torinese, di Lemie, di Mathi, di Mattie, di Mompantero, di Noasca, di Nole, di Novalesa, di Oulx, di Pancalieri, di Perosa Argentina, di Pinasca, di Pinerolo, di Pomaretto, di Pont Canavese, di Porte, di Roure, di Rubiana, di San Carlo Canavese, di San Francesco al Campo, di San Germano Chisone, di

San Maurizio Canavese, di San Pietro Val Lemina, di Usseglio, di Vauda Canavese, di Venaus, di Villanova Canavese e di Villar Perosa della Città metropolitana di Torino e di Alagna Valsesia, di Campertogno, di Mollia e di Scopa della Provincia di Vercelli»;

Visto l'art. 24, comma 2 del citato decreto legislativo n. 1 del 2018 dove è previsto, tra l'altro, che a seguito della valutazione dell'effettivo impatto dell'evento calamitoso, effettuata congiuntamente dal Dipartimento della protezione civile e dalle regioni e province autonome interessate, sulla base di una relazione del capo del Dipartimento della protezione civile, il Consiglio dei ministri individua, con una o più deliberazioni, le ulteriori risorse finanziarie necessarie per il completamento delle attività di cui all'art. 25, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)*, e per l'avvio degli interventi più urgenti di cui alla lettera *d)* del medesimo comma 2, autorizzando la spesa nell'ambito del Fondo per le emergenze nazionali;

Viste le note del 30 gennaio 2025 e del 14 febbraio 2025 con le quali la Regione Piemonte ha trasmesso la ricognizione delle ulteriori misure urgenti per il completamento delle attività di cui alle lettere *a)* e *b)* e per quelle relative alle lettere *c)*, *d)* ed *e)* del comma 2 dell'art. 25 del citato decreto legislativo n. 1 del 2018;

Visti gli esiti dei sopralluoghi effettuati nei giorni dal 4 al 7 febbraio 2025 dai tecnici del Dipartimento della protezione civile congiuntamente ai tecnici della Regione Piemonte e degli enti locali interessati;

Considerato, altresì, che il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018, iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, presenta le necessarie disponibilità;

Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dal citato art. 24, comma 2 del decreto legislativo n. 1 del 2018, per la delibera di integrazione delle risorse;

Vista la nota del Dipartimento della protezione civile del 3 aprile 2025, contenente la relazione di cui al richiamato art. 24, comma 2 del decreto legislativo n. 1 del 2018;

Su proposta del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare;

Delibera:

Art. 1.

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 2 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stanziamento di risorse di cui all'art. 1, comma 3, della delibera del Consiglio dei ministri del 25 novembre 2024, è integrato di euro 14.250.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1 del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018, per il completamento delle attività di cui alle lettere *a)* e *b)* e per l'avvio degli interventi più urgenti di cui alle lettere *c)* e *d)* del comma 2 dell'art. 25 del medesimo decreto legislativo.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il Presidente del Consiglio dei ministri
MELONI

Il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare
MUSUMECI

25A02501

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 16 aprile 2025.

Modalità e termini della dichiarazione telematica della spesa sostenuta per far fronte alle spese derivanti dall'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile, comunicata dai comuni, di cui all'articolo 1, comma 764, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027»;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 759, della citata legge n. 207 del 2024, il quale prevede che al fine di contribuire alle spese sostenute dai comuni per l'assistenza ai minori per i quali sia stato disposto l'allontanamento dalla casa familiare con provvedimento dell'autorità giudiziaria, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno, con una dotazione di 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027;

Considerato che, secondo quanto previsto dal successivo comma 760, dell'art. 1, della menzionata legge n. 207 del 2024, le risorse del fondo di cui al citato comma 759 sono destinate ai comuni che hanno un rapporto tra le spese di carattere sociale sostenute per provvedere all'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile e il fabbisogno *standard* monetario per la funzione sociale superiore al 3 per cento;

Valutato che, secondo quanto statuito, dall'art. 1, comma 761, delle ripetuta legge n. 207 del 2024, i fabbisogni *standard* monetari dei comuni delle regioni a statuto ordinario nonché dei comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna sono contenuti, rispettivamente, nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 febbraio 2024, pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 85 dell'11 aprile 2024, e nel documento recante «Determinazione dei fabbi-

sogni *standard* dei comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna per il settore sociale al netto del servizio di asili nido» approvato dalla Commissione tecnica per i fabbisogni *standard* nella seduta del 16 maggio 2023;
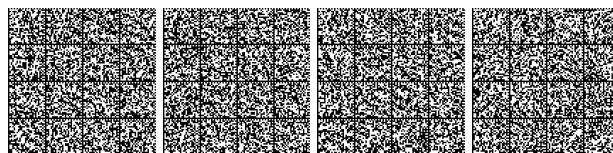
Visto l'art. 1, commi 762 e 763, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, i quali prevedono che il fondo di cui al comma menzionato 759 è ripartito annualmente con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo di ciascun anno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, e che ai fini del riparto del fondo in argomento si tiene conto delle particolari esigenze dei comuni di piccola dimensione, delle spese sostenute dai comuni per provvedere all'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile nonché dell'incidenza di tali spese sul fabbisogno *standard* monetario per la funzione sociale di cui al comma 761;

Considerato che secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 764, della menzionata legge n. 207 del 2024, la spesa sostenuta per far fronte alle spese derivanti dall'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile è comunicata dai comuni con una dichiarazione, da effettuare esclusivamente per via telematica, con modalità e nei termini stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro il 15 febbraio 2025 e che, sulla base delle dichiarazioni degli enti, il Ministero dell'interno può applicare criteri di normalizzazione dei costi unitari per ciascuna persona presa in carico, rettificando d'ufficio le dichiarazioni da considerare anomale;

Ritenuto, pertanto, in applicazione della disposizione di cui all'art. 1, comma 764, della citata legge n. 207 del 2024, di dover approvare i termini e le modalità della dichiarazione telematica inerente le spese derivanti dall'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile, per le finalità di cui all'art. 1, comma 759, della legge 30 dicembre 2024, n. 207;

Sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 27 marzo 2025;

Decreta:

Art. 1.

Modalità e termini della dichiarazione telematica di cui all'art. 1, comma 764, della legge 30 dicembre n. 207

1. È approvata la modalità di dichiarazione (allegato A) presente nell'area riservata del Sistema certificazioni enti locali denominata «Area certificati (TBEL, altri certificati)», accessibile dal sito web del Dipartimento per gli affari interni e territoriali all'indirizzo: https://finanzalocale.interno.gov.it/apps/tbel.php/login/verify relativa alle spese derivanti dall'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile, per le finalità di cui all'art. 1, comma 759, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

2. La dichiarazione deve essere prodotta, a pena di esclusione, esclusivamente con metodologia informatica, avvalendosi dell'apposito documento informatizzato che sarà reso disponibile nella predetta area riservata per la durata di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente provvedimento.

3. La mancata certificazione, la trasmissione del dato richiesto con modalità diverse da quelle di cui al comma 2, ovvero decorsi i termini previsti dal medesimo comma, comporta l'esclusione dell'ente dal riparto definitivo del fondo di cui all'art. 1, comma 759, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

Art. 2.

Istruzioni e specifiche

1. I comuni devono rendere la dichiarazione telematica di cui all'art. 1, comma 764, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, comunicando:

1) gli estremi dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria di cui all'art. 1, comma 759, della legge n. 207 del 2024, distinti per singoli destinatari, emanati nell'anno 2024, ovvero in annualità precedenti;

2) l'ammontare della spesa impegnata di competenza dell'anno 2024 ed i pagamenti in conto competenza effettuati nella medesima annualità, derivanti dall'attuazione dei provvedimenti di cui al numero 1), distinti per singolo destinatario del provvedimento;

3) la durata in giorni dell'affidamento nell'annualità 2024 distinta per singola posizione;

4) il numero dei minori per i quali sia stato disposto l'allontanamento dalla casa familiare per effetto dei provvedimenti di cui al numero 1), unitamente ad eventuali soggetti maggiorenni legati ai minori da vincoli di parentela.

2. La dichiarazione deve essere sottoscritta dal responsabile del servizio finanziario mediante apposizione di firma digitale preventivamente censita nella sezione «Configurazione ente» dell'area certificati e trasmessa con modalità telematica tramite il Sistema certificazioni di cui al precedente articolo entro il termine ivi previsto.

Art. 3.

Rettifica delle dichiarazioni anomale

1. Sulla base delle dichiarazioni degli enti, ai fini della ripartizione del fondo di cui all'art. 1, comma 759, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, il Ministero dell'interno può applicare criteri di normalizzazione dei costi unitari per ciascuna persona presa in carico, rettificando d'ufficio le dichiarazioni da considerare anomale, anche sulla base del dato dei pagamenti in conto competenza effettuati nell'anno 2024.

Art. 4.

Rinvio

1. Con successivi analoghi provvedimenti saranno definiti i termini e le modalità della dichiarazione telematica di cui all'art. 1, comma 764, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, ai fini del riparto della dotazione finanziaria del fondo di cui all'art. 1, comma 759, della medesima legge, per le annualità successive.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 aprile 2025

Il Ministro: PIANTEDOSI

ALLEGATO *A*
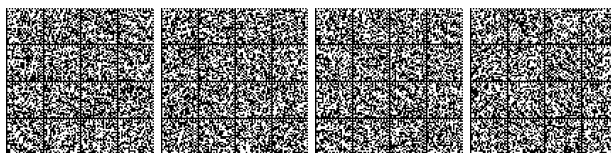
DICHIARAZIONE TELEMATICA DELLA SPESA SOSTENUTA PER L'ANNO 2024 AI FINI DELL'ATTUAZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 759, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2024, N. 207, ANCHE SE EMANATI IN ANNI PRECEDENTI

Ente:
Codice Ente:
Certificazione Anno: **2024**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Visto l'articolo 1, comma 759, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, il quale prevede che al fine di contribuire alle spese sostenute dai comuni per l'assistenza ai minori per i quali sia stato disposto l'allontanamento dalla casa familiare con provvedimento dell'autorità giudiziaria, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno, con una dotazione di 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027;

Visto l'articolo 1, comma 762, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, il quale prevede che Il fondo di cui al menzionato comma 759 è ripartito annualmente con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo di ciascun anno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

Visto l'articolo 1, comma 764, della menzionata legge n. 207 del 2024, il quale prevede che la spesa sostenuta per far fronte alle spese derivanti dall'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile è comunicata dai comuni con una dichiarazione, da effettuare esclusivamente per via telematica, con modalità e nei termini stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

Visto il decreto del Ministro dell'interno recante approvazione delle modalità della dichiarazione di cui all'articolo 1, comma 764, della legge 30 dicembre 2024, n. 207;

visti gli atti d'ufficio;

DICHIARA

1) gli estremi dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria di cui all'articolo 1, comma 759, distinti per singoli destinatari, emanati nell'anno 2024, ovvero in annualità precedenti;
2) l'ammontare della spesa impegnata di competenza dell'anno 2024 ed i pagamenti in conto competenza effettuati nel medesimo anno, derivanti dall'attuazione dei provvedimenti di cui al numero 1), distinti per singolo destinatario del provvedimento;
3) la durata in giorni dell'affidamento nell'annualità 2024 distinta per singola posizione;

Numero Provvedimento	Data	Durata in giorni dell'affidamento nell'arco solare 2024	Spesa impegnata nell'anno 2024 per singolo soggetto affidato	Spesa pagata in conto competenza nell'anno 2024 per singolo soggetto affidato	Eventuali soggetti maggiorenni legati ai minori da vincoli di parentela

Pertanto, dichiara ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 759, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, un ammontare di spesa impegnata nell'anno 2024 pari a XXX e un ammontare di spesa pagata in conto competenza nell'anno 2024 pari a YYY;
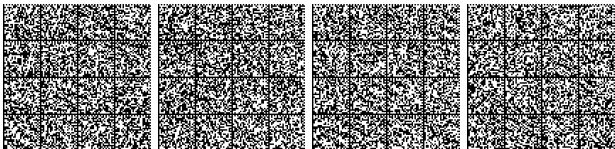
Dichiara, altresì, che il numero dei minori per i quali sia stato disposto l'allontanamento dalla casa familiare per effetto dei provvedimenti, di cui all'all'articolo 1, comma 759, della legge n. 207 del 2024, unitamente ad eventuali soggetti maggiorenni legati ai minori da vincoli di parentela è pari a XXX;

La presente certificazione prima di essere ricaricata sulla piattaforma web deve essere firmata digitalmente. La firma dovrà essere apposta da parte del RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO.

25A02503

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 13 marzo 2025.

Ammissione alle agevolazioni del progetto di cooperazione internazionale «BIG_PICTURE» nell'ambito del programma Biodiversa+ 2022. (Decreto n. 3325/2025).

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'INTERNAZIONALIZZAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, rubricato «Provvedimenti attributivi di vantaggi economici»;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, recante disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica;

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 2, comma 1, n. 12, che, a seguito della modifica apportata dal decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, con legge 5 marzo 2020, n. 12, (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 61 del 9 marzo 2020), istituisce il Ministero dell'università e della ricerca;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (Legge finanziaria 2007), ed in particolare l'art. 1, comma 870, recante l'istituzione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 193, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali», armonizzato con le disposizioni del regolamento UE 2016/679, in osservanza del quale si rende l'informativa sul trattamento dei dati personali;

Visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea («TFUE»), come modificato dall'art. 2 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 e ratificato dalla legge 2 agosto 2008, n. 130, ed in particolare gli articoli 107 e 108;

Visti gli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;

Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33: «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Vista la comunicazione 2014/C 198/01 della Commissione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea il 27 giugno 2014 recante «Disciplina degli aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione», che prevede, tra l'altro, il paragrafo 2.1.1. «Finanziamento pubblico di attività non economiche»;

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE (Regolamento generale di esenzione per categoria) e in particolare l'art. 59 che stabilisce l'entrata in vigore del medesimo regolamento a partire dal giorno 1° luglio 2014;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2016, n. 593, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie» a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 di cui al Titolo III, Capo IX «Misure per la ricerca scientifica e tecnologica» del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

Visto in particolare l'art. 18 del decreto ministeriale n. 593/2016 che disciplina la specifica fattispecie dei progetti internazionali;

Considerato che le procedure operative per il finanziamento dei progetti internazionali *ex* art. 18 del decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, prevedono la nomina dell'esperto tecnico-scientifico per la verifica della congruità dei costi del programma d'investimento e, all'esito dello svolgimento dell'istruttoria di cui all'art. 12, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016, per le parti non effettuate dalla struttura internazionale, per l'approvazione del capitolato tecnico, eventualmente rettificato ove necessario;

Visto l'art. 13, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016 che prevede che il capitolato tecnico e lo schema di disciplinare, o qualsiasi altro atto negoziale tra le parti nella forma predisposta dal MUR, contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, costituiscono parte integrante del decreto di concessione delle agevolazioni spettanti;

Dato atto che gli obblighi di cui all'art. 11, comma 8, del decreto ministeriale n. 593/2016, sono stati assolti mediante l'avvenuta iscrizione del progetto approvato, e dei soggetti fruitori delle agevolazioni, nell'Anagrafe nazionale della ricerca;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni»(*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017), entrato in vigore il 12 agosto 2017, e, in particolare, gli articoli 9, 13 e 14 che prevedono, prima della concessione da parte del soggetto concedente aiuti di Stato, la registrazione dell'aiuto individuale e l'espletamento di verifiche tramite cui estrarre le informazioni relative agli aiuti precedentemente erogati al soggetto richiedente per accertare che nulla osti alla concessione degli aiuti;

Visto il decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 con cui sono state approvate le linee guida al decreto ministeriale del 26 luglio 2016, n. 593 - *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie», adottato dal Ministero in attuazione dell'art. 16, comma 5, del citato decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, così come aggiornato con d.d. n. 2705 del 17 ottobre 2018;

Dato atto dell'adempimento agli obblighi di cui al citato decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115, in esito al quale il Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) ha rilasciato il codice concessione;

Visto l'art. 15 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017), è stata acquisita la visura Deggendorf;

Visto il decreto direttoriale n. 555 del 15 marzo 2018, reg. Ufficio centrale di bilancio del 23 marzo 2018, n. 108, di attuazione delle disposizioni normative *ex* art. 18 del decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, ed in recepimento delle direttive ministeriali del suddetto decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 ed integrazioni di cui al d.d. n. 2075 del 17 ottobre 2018 con cui sono state emanate le «Procedure operative» per il finanziamento dei progetti internazionali, che disciplinano, tra l'altro, le modalità di presentazione delle domande di finanziamento nazionale da parte dei proponenti dei progetti di ricerca internazionale e di utilizzo e di gestione del FIRST/FAR/FESR per gli interventi diretti al sostegno delle attività di ricerca industriale, estese a non preponderanti processi di sviluppo sperimentale e delle connesse attività di formazione del capitale umano nonché di ricerca fondamentale, inseriti in accordi e programmi europei e internazionali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 settembre 2020, n. 164, recante il «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Ministro 23 novembre 2020, prot. n. 861 (registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 2020 n. 2342 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 312 del 17 dicembre 2020) di «Proroga delle previsioni di cui al decreto ministeriale 26 luglio 2016, prot. n. 593» che estende la vigenza del regime di aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione al 31 dicembre 2023;

Visto l'art. 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020 che testualmente recita: «Nelle more di una revisione dei decreti di cui all'art. 62 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il Ministero dell'università e della ricerca può disporre l'ammissione al finanziamento, anche in deroga alle procedure definite dai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 luglio 2016, n. 593, 26 luglio 2016, n. 594 e 18 dicembre 2017, n. 999, dei soggetti risultati ammissibili in base alle graduatorie adottate in sede internazionale, per la realizzazione dei progetti internazionali di cui all'art. 18 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 luglio 2016, n. 593»;

Ritenuto di poter procedere, nelle more della conclusione delle suddette istruttorie, ai sensi dell'art 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020, all'ammissione al finanziamento, condizionando risolutivamente la stessa e la relativa sottoscrizione dell'atto d'obbligo, ai necessari esiti istruttori cui sono comunque subordinate , altresì, le misure e le forme di finanziamento ivi previste in termini di calcolo delle intensità, entità e qualificazione dei costi e ogni altro elemento suscettibile di variazione in relazione all'esame degli esperti tecnico-scientifici e dell'esperto economico-finanziario;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 19 febbraio 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 74 del 26 marzo 2021, recante «Individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto ministeriale del 30 luglio 2021, n. 1004, che ha istituito il Comitato nazionale per la valutazione della ricerca;

Visto il decreto ministeriale n. 1314 del 14 dicembre 2021, registrato dalla Corte dei conti il 27 dicembre 2021 con il n. 3142, e il successivo decreto ministeriale di modifica n. 1368 del 24 dicembre 2021, registrato dalla Corte dei conti il 27 dicembre 2021 con il n. 3143, e in particolare, l'art. 18, comma 4, del citato decreto ministeriale n. 1314 che prevede che il Ministero prende atto dei risultati delle valutazioni effettuate, delle graduatorie adottate e dei progetti selezionati per il finanziamento dalle iniziative internazionali e dispone, entro trenta giorni dalla conclusione delle attività valutative internazionali, il decreto di ammissione al finanziamento dei progetti vincitori;

Visto il bando transnazionale lanciato dalla *Partnership* Biodiversa+ *Call* 2022-2023 «*Improved transnational monitoring of biodiversity and ecosystem change for science and society* - BiodivMon», con scadenza il 5 aprile 2023 e che descrive i criteri ed ulteriori regole che disciplinano l'accesso al finanziamento nazionale dei progetti cui partecipano proponenti italiani;

Considerato che per il bando di cui trattasi è stato emanato l'avviso integrativo in data prot. MUR n. 8052 del 26 settembre 2022 e l'allegato prot. MUR n. 15046 del 20 novembre 2023;

Vista la nota prot. MUR n. 6172 del 22 agosto 2022 con la quale il MUR ha aderito al bando internazionale della *Partnership* Biodiversa+ *Call* 2022-2023 «*Improved transnational monitoring of biodiversity and ecosystem change for science and society* - BiodivMon» con un *budget* complessivo pari a euro 2.200.000,00 nella forma di contributo alla spesa, successivamente incrementato dal DG con e-mail in data 11 dicembre 2023;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 aprile 2023, n. 89, recante il «Regolamento concernente l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca»;

Considerato che il regolamento della Commissione (UE) 2023/1315 del 23 giugno 2023 ha prorogato la validità del citato regolamento della Commissione (UE) n. 651/2014 sino al 31 dicembre 2026;

Vista la decisione finale della *Call Steering Committee* nel *meeting* in data 1° dicembre 2023 con la quale è stata formalizzata la graduatoria delle proposte presentate e, in particolare, la valutazione positiva espressa nei confronti del progetto dal titolo BIG_PICTURE - «*Developing data management and analytical tools to integrate professional and citizen science camera-trapping initiatives across Europe*», avente come obiettivo quello di valorizzare a livello europeo i *dataset* esistenti da foto-trappolaggio (macchine fotografiche automatiche per lo studio della teriofauna) al fine di standardizzare i protocolli di monitoraggio della biodiversità e ottimizzare le procedure analitiche e di gestione e con un costo complessivo pari a euro 285.674,00;

Vista la presa d'atto prot. MUR n. 16302 del 12 dicembre 2023, relativa agli esiti della valutazione internazionale effettuata sui progetti presentati in risposta al bando e la lista dei progetti a partecipazione italiana meritevoli di finanziamento, fra i quali il progetto dal titolo «BIG_PICTURE»;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca prot. n. 471 del 21 febbraio 2024, con cui si è provveduto all'«Assegnazione ai responsabili della gestione, delle risorse finanziarie iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca per l'anno 2024», tenuto conto degli incarichi dirigenziali di livello generale conferiti;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca prot. n. 485 del 29 febbraio 2024 reg. Ufficio centrale di bilancio del 6 marzo 2024, n. 166, con cui si è provveduto all'individuazione delle spese a carattere strumentale e comuni a più centri di responsabilità amministrativa nonché al loro affidamento in gestione unificata alle direzioni generali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 164, qualificate quali strutture di servizio ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;

Visto il decreto ministeriale prot. MUR n. 1573 del 9 settembre 2024 reg. Corte dei conti in data 2 ottobre 2024, n. 2550, di «Regolamentazione concessione di finanziamenti pubblici nell'ambito di progetti internazionali, con particolare riferimento alla gestione procedurale dei progetti selezionati nell'ambito di iniziative di cooperazione internazionale nonché alle procedure per l'uso dei fondi europei»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 agosto 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 11 ottobre 2024, n. 2612, che attribuisce al dott. Gianluigi Consoli l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direzione della Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione nell'ambito del Ministero dell'università e della ricerca, di cui all'art. 1, comma 2, lettera *d)* del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 164;

Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027»;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 30 dicembre 2024, recante «Ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027», ed in particolare la tabella 11 ad esso allegata relativa al Ministero dell'università e della ricerca;

Ritenuto che la riserva normativa a sostegno della cooperazione internazionale, di cui all'art. 1, comma 872 della legge 27 dicembre 2006, risulta assicurata per l'esercizio 2025 dall'incremento della dotazione finanziaria del capitolo 7345, piano gestionale 01, come da tabella 11 allegata al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 dicembre 2024;

Visto il d.d. n. 2413 del 24 febbraio 2025 reg. Ufficio centrale di bilancio n. 50, in data 27 febbraio 2025 con il quale è stato assunto l'impegno, sul P.G.01 del capitolo 7345 dello stato di previsione della spesa del Ministero, dell'importo complessivo di euro 2.494.543,26, di cui euro 2.466.365,74 da destinare al finanziamento di ciascuno degli interventi riguardanti i progetti di cooperazione internazionale ed euro 28.177,52 da destinare ai costi delle relative attività di valutazione e monitoraggio;

Considerate le modalità e le tempistiche di esecuzione dell'azione amministrativa per la gestione degli interventi cofinanziati dall'Unione europea e degli interventi complementari alla programmazione comunitaria in conformità alla vigente normativa europea e/o nazionale;

Atteso che nel gruppo di ricerca relativo al progetto internazionale «BIG_PICTURE» figurano i seguenti proponenti italiani:

Università degli studi di Firenze - Dipartimento di biologia;

Istituto dei sistemi complessi - CNR;

Fondazione Edmund Mach;

Vista la procura notarile rep. n. 28010 in data 12 febbraio 2024 a firma del prof. Guglielmo Giovanni Reina notaio in Trento, con la quale il dott. Cattani Mirco Maria Franco presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante della Fondazione Edmund Mach conferisce procura al prof. David Caramelli dell'Università degli studi di Firenze - Dipartimento di biologia, in qualità di soggetto capofila;

Vista la procura notarile rep. n. 6204 in data 28 dicembre 2023 a firma del prof. Vittorio Occorsio notaio in Roma, con la quale la prof.ssa Chiara Carrozza presidente *pro tempore* e legale rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche conferisce procura al prof. David Caramelli dell'Università degli studi di Firenze - Dipartimento di biologia, in qualità di soggetto capofila;

Visto il *Consortium Agreement* sottoscritto tra i partecipanti al progetto «BIG_PICTURE»;

Ritenuto di poter ammettere alle agevolazioni previste il progetto «BIG_PICTURE» per un contributo complessivo pari ad euro 199.971,80;

Decreta:

Art. 1.

1. Il progetto di cooperazione internazionale «BIG_PICTURE» è ammesso alle agevolazioni previste, secondo le normative citate nelle premesse, nella forma, misura, modalità e condizioni indicate nella scheda allegata al presente decreto (allegato 1), che ne costituisce parte integrante.

2. In accordo con il progetto internazionale, la decorrenza del progetto è fissata al 1° marzo 2024 e la sua durata è di trentasei mesi.

3. Il finanziamento sarà regolamentato con le modalità e i termini di cui all'allegato disciplinare (allegato 2) e dovrà svolgersi secondo le modalità e i termini previsti nell'allegato capitolato tecnico (allegato 3), ambedue i citati allegati facenti parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

1. Fatta salva la necessità di coordinamento tra i diversi soggetti proponenti previsti dal progetto internazionale, ognuno di essi, nello svolgimento delle attività di propria competenza e per l'effettuazione delle relative spese, opererà in piena autonomia e secondo le norme di legge e regolamentari vigenti, assumendone la completa responsabilità; pertanto il MUR resterà estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del progetto stesso, e sarà totalmente esente da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse col progetto.

2. I costi sostenuti nell'accertato mancato rispetto delle norme di legge e regolamenti non saranno riconosciuti come costi ammissibili.

Art. 3.

1. Le risorse necessarie per gli interventi, di cui all'art. 1 del presente decreto, determinate complessivamente in euro 199.971,80 nella forma di contributo nella spesa, graveranno sul cap. 7345, PG. 01, a valere sullo stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'EF 2025, IPE 1 cl. 1 e 2 giustificativo n. 155, di cui al decreto direttoriale di impegno n. 2413 del 24 febbraio 2025 reg. Ufficio centrale di bilancio n. 50, in data 27 febbraio 2025.

2. Le erogazioni dei contributi sono subordinate all'effettiva disponibilità delle risorse secondo lo stato di avanzamento lavori, avendo riguardo alle modalità di rendicontazione.

3. Nella fase attuativa, il MUR può valutare la rimodulazione delle attività progettuali per variazioni rilevanti, non eccedenti il cinquanta per cento, in caso di sussistenza di motivazioni tecnico-scientifiche o economico-finanziarie di carattere straordinario, acquisito il parere dell'esperto scientifico. Per variazioni inferiori al venti per cento del valore delle attività progettuali del raggruppamento nazionale, il MUR si riserva di provvedere ad autorizzare la variante, sentito l'esperto scientifico con riguardo alle casistiche ritenute maggiormente complesse. Le richieste variazioni, come innanzi articolate, potranno essere autorizzate solo se previamente approvate in sede internazionale da parte della struttura di gestione del programma.

4. Le attività connesse con la realizzazione del progetto dovranno concludersi entro il termine indicato nella scheda allegata al presente decreto (allegato 1), fatte salve eventuali proroghe approvate dal programma e dallo scrivente Ministero, e comunque mai oltre la data di chiusura del progetto internazionale.

Art. 4.

1. Il MUR disporrà, su richiesta di ciascun beneficiario, l'anticipazione dell'agevolazione come previsto dall'art. 2 dell'allegato all'avviso integrativo, nella misura dell'80% del contributo ammesso.

2. Per tutti i soggetti beneficiari di natura privata la richiesta ovvero l'erogazione dell'anticipazione dovrà essere garantita da fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata al soggetto interessato in conformità allo schema approvato dal Ministero con specifico provvedimento.

3. Il beneficiario si impegnerà a fornire dettagliate rendicontazioni semestrali della somma oggetto di contributo ai sensi dell'art. 16 del decreto ministeriale n. 593/2016, oltre alla relazione conclusiva del progetto, obbligandosi, altresì, alla restituzione di eventuali importi che risultassero non ammissibili, nonché di economie di progetto.

4. Il presente provvedimento, emanato ai sensi del disposto dell'art 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020, e la conseguente sottoscrizione dell'atto d'obbligo, è risolutivamente condizionato agli esiti delle istruttorie di ETS e EEF e, in relazione alle stesse, subirà eventuali modifiche, ove necessarie. Pertanto, all'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo il soggetto beneficiario dichiara di essere a conoscenza che forme, misure ed entità delle agevolazioni ivi disposte nonché l'agevolazione stessa, potranno essere soggette a variazione/risoluzione.

5. Nel caso in cui sia prevista l'erogazione a titolo di anticipazione, e il soggetto beneficiario ne facesse richiesta all'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo, l'eventuale maggiore importo dell'anticipo erogato calcolato sulle somme concesse e, successivamente, rettificate in esito alle istruttorie ETS e EEF, sarà compensato

con una ritenuta di pari importo, ovvero fino alla concorrenza della somma eccedente erogata, sulle successive erogazioni a SAL, ovvero sull'erogazione a saldo.

6. Qualora in esito alle istruttorie ETS e EEF l'importo dell'anticipo erogato non trovasse capienza di compensazione nelle successive erogazioni a SAL, ovvero nell'erogazione a saldo, la somma erogata eccedente alla spettanza complessiva concessa in sede di rettifica sarà restituita al MUR dai soggetti beneficiari senza maggiorazione di interessi.

7. All'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo il soggetto beneficiario è a conoscenza che il capitolato definitivo, sulla scorta del quale saranno eseguiti tutti i controlli sullo stato di avanzamento, sarà quello debitamente approvato e siglato dall'esperto e che, pertanto, in caso di difformità, si procederà ai necessari conguagli.

8. Il MUR, laddove ne ravvisi la necessità, potrà procedere, nei confronti del beneficiario alla revoca delle agevolazioni, con contestuale recupero delle somme erogate anche attraverso il fermo amministrativo, a salvaguardia dell'eventuale compensazione con le somme maturate su altri progetti finanziati o ad altro titolo presso questa o altra amministrazione.

Art. 5.

1. Il presente decreto di concessione delle agevolazioni, opportunamente registrato dai competenti organi di controllo e corredato degli allegati scheda del progetto, capitolato tecnico e disciplinare contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, che ne costituiscono parte integrante, è trasmesso al soggetto proponente per la successiva formale accettazione, ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale n. 593/2016.

2. L'avvio delle attività di rendicontazione resta subordinato alla conclusione delle procedure di accettazione conseguenti all'adozione del presente decreto di concessione delle agevolazioni.

3. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto e dall'allegato disciplinare, si fa rinvio alle normative di legge e regolamenti, nazionali e comunitarie, citate in premessa.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni, e successivamente sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 marzo 2025

Il direttore generale: CONSOLI

Registrato alla Corte dei conti il 1° aprile 2025
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'università e della ricerca e del Ministero della cultura, reg. n. 492

AVVERTENZA:

gli allegati al decreto relativi al bando in oggetto, non soggetti alla tutela della riservatezza dei dati personali, sono stati resi noti all'interno del seguente link:

https://trasparenza.mur.gov.it/contenuto235_direzione-generale-dellinternazionalizzazione-e-della-comunicazione_48.html

25A02491

DECRETO 13 marzo 2025.

Ammissione alle agevolazioni del progetto di cooperazione internazionale «GINAMO» nell'ambito del programma Biodiversa+ 2022. (Decreto n. 3330/2025).

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'INTERNAZIONALIZZAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, rubricato «Provvedimenti attributivi di vantaggi economici»;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, recante disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica;

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 2, comma 1, n. 12, che, a seguito della modifica apportata dal decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, con legge 5 marzo 2020, n. 12, (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 61 del 9 marzo 2020), istituisce il Ministero dell'università e della ricerca;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (Legge finanziaria 2007), ed in particolare l'art. 1, comma 870, recante l'istituzione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 193 recante «Codice in materia di protezione dei dati personali», armonizzato con le disposizioni del regolamento UE 2016/679, in osservanza del quale si rende l'informativa sul trattamento dei dati personali;

Visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea («TFUE»), come modificato dall'art. 2 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 e ratificato dalla legge 2 agosto 2008, n. 130, ed in particolare gli articoli 107 e 108;

Visti gli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;

Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33: «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Vista la comunicazione 2014/C 198/01 della Commissione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea il 27 giugno 2014 recante «Disciplina degli aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione», che prevede, tra l'altro, il paragrafo 2.1.1. «Finanziamento pubblico di attività non economiche»;

Visto il regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L187 del 26 giugno 2014, che

dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (regolamento generale di esenzione per categoria) e in particolare l'art. 59 che stabilisce l'entrata in vigore del medesimo regolamento a partire dal giorno 1° luglio 2014;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2016, n. 593, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie» a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 di cui al Titolo III, Capo IX «Misure per la ricerca scientifica e tecnologica» del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

Visto in particolare l'art. 18 del decreto ministeriale n. 593/2016 che disciplina la specifica fattispecie dei progetti internazionali;

Considerato che le procedure operative per il finanziamento dei progetti internazionali *ex* art 18 decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, prevedono la nomina dell'esperto tecnico scientifico per la verifica della congruità dei costi del programma d'investimento e, all'esito dello svolgimento dell'istruttoria di cui all'art. 12, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016, per le parti non effettuate dalla struttura internazionale, per l'approvazione del capitolato tecnico, eventualmente rettificato ove necessario;

Visto l'art. 13, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016 che prevede che il capitolato tecnico e lo schema di disciplinare, o qualsiasi altro atto negoziale tra le parti nella forma predisposta dal MUR, contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, costituiscono parte integrante del decreto di concessione delle agevolazioni spettanti;

Dato atto che gli obblighi di cui all'art. 11, comma 8, del decreto ministeriale n. 593/2016, sono stati assolti mediante l'avvenuta iscrizione del progetto approvato, e dei soggetti fruitori delle agevolazioni, nell'Anagrafe nazionale della ricerca;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017), entrato in vigore il 12 agosto 2017, e, in particolare, gli articoli 9, 13 e 14 che prevedono, prima della concessione da parte del soggetto concedente aiuti di Stato, la registrazione dell'aiuto individuale e l'espletamento di verifiche tramite cui estrarre le informazioni relative agli aiuti precedentemente erogati al soggetto richiedente per accertare che nulla osti alla concessione degli aiuti;

Visto il decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 con cui sono state approvate le linee guida al decreto ministeriale del 26 luglio 2016 n. 593, *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie», adottato dal Ministero in attuazione dell'art. 16, comma 5, del citato decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, così come aggiornato con decreto direttoriale n. 2705 del 17 ottobre 2018;

Dato atto dell'adempimento agli obblighi di cui al citato decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115, in esito al quale il Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) ha rilasciato il codice concessione;

Visto l'art. 15 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017), è stata acquisita la visura Deggendorf;

Visto il decreto direttoriale n. 555 del 15 marzo 2018, reg. UCB del 23 marzo 2018, n. 108, di attuazione delle disposizioni normative *ex* art. 18 del decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, ed in recepimento delle direttive ministeriali del suddetto decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 ed integrazioni di cui al decreto direttoriale n. 2075 del 17 ottobre 2018 con cui sono state emanate le «Procedure operative» per il finanziamento dei progetti internazionali, che disciplinano, tra l'altro, le modalità di presentazione delle domande di finanziamento nazionale da parte dei proponenti dei progetti di ricerca internazionale e di utilizzo e di gestione del FIRST/FAR/FESR per gli interventi diretti al sostegno delle attività di ricerca industriale, estese a non preponderanti processi di sviluppo sperimentale e delle connesse attività di formazione del capitale umano nonché di ricerca fondamentale, inseriti in accordi e programmi europei e internazionali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 settembre 2020, n. 164 recante il «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Ministro 23 novembre 2020 prot. n. 861 (registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 2020, n. 2342 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 312 del 17 dicembre 2020) di «Proroga delle previsioni di cui al decreto ministeriale 26 luglio 2016, prot. n. 593» che estende la vigenza del regime di aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione al 31 dicembre 2023;

Visto l'art. 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020 che testualmente recita: «Nelle more di una revisione dei decreti di cui all'art. 62 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il Ministero dell'università e della ricerca può disporre l'ammissione al finanziamento, anche in deroga alle procedure definite dai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 luglio 2016, n. 593, 26 luglio 2016, n. 594 e 18 dicembre 2017, n. 999, dei soggetti risultati ammissibili in base alle graduatorie adottate in sede internazionale, per la realizzazione dei progetti internazionali di cui all'art. 18 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 luglio 2016, n. 593»;

Ritenuto di poter procedere, nelle more della conclusione delle suddette istruttorie, ai sensi dell'art 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020, all'ammissione al finanziamento, condizionando risolutivamente la stessa e la relativa sottoscrizione dell'atto d'obbligo, ai necessari esiti istruttori cui sono comunque subordinate , altresì, le

misure e le forme di finanziamento ivi previste in termini di calcolo delle intensità, entità e qualificazione dei costi e ogni altro elemento suscettibile di variazione in relazione all'esame degli esperti tecnico scientifici e dell'esperto economico finanziario;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 19 febbraio 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 26 marzo 2021, n. 74, recante «Individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto ministeriale del 30 luglio 2021, n. 1004 che ha istituito il Comitato nazionale per la valutazione della ricerca;

Visto il decreto ministeriale n. 1314 del 14 dicembre 2021, registrato dalla Corte dei conti il 27 dicembre 2021 con il n. 3142, e il successivo decreto ministeriale di modifica n. 1368 del 24 dicembre 2021, registrato dalla Corte dei conti il 27 dicembre 2021 con il n. 3143, e in particolare, l'art. 18, comma 4, del citato decreto ministeriale n. 1314 che prevede che il Ministero prende atto dei risultati delle valutazioni effettuate, delle graduatorie adottate e dei progetti selezionati per il finanziamento dalle iniziative internazionali e dispone, entro trenta giorni dalla conclusione delle attività valutative internazionali, il decreto di ammissione al finanziamento dei progetti vincitori;

Visto il bando transnazionale lanciato dalla *Partnership Biodiversa+ Call* 2022-2023 «*Improved transnational monitoring of biodiversity and ecosystem change for science and society - BiodivMon*», con scadenza il 5 aprile 2023 e che descrive i criteri ed ulteriori regole che disciplinano l'accesso al finanziamento nazionale dei progetti cui partecipano proponenti italiani;

Considerato che per il bando, di cui trattasi è stato emanato l'avviso integrativo in data prot. MUR n. 8052 del 26 settembre 2022 e l'allegato prot. MUR n. 15046 del 20 novembre 2023;

Vista la nota prot. MUR n. 6172 del 22 agosto 2022 con la quale il MUR ha aderito al bando internazionale della *Partnership Biodiversa+ Call* 2022-2023 «*Improved transnational monitoring of biodiversity and ecosystem change for science and society - BiodivMon*» con un *budget* complessivo pari a euro 2.200.000,00 nella forma di contributo alla spesa, successivamente incrementato dal DG con e-mail in data 11 dicembre 2023;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 aprile 2023, n. 89 recante il «Regolamento concernente l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca»;

Considerato che il regolamento della Commissione (UE) 2023/1315 del 23 giugno 2023 ha prorogato la validità del citato regolamento della Commissione (UE) n. 651/2014 sino al 31 dicembre 2026;

Vista la decisione finale della *Call Steering Committee nel meeting* in data 1° dicembre 2023 con la quale è stata formalizzata la graduatoria delle proposte presentate e, in particolare, la valutazione positiva espressa nei confronti del progetto dal titolo GINAMO - DNA «*Indicators for NAture MOnitoring*» avente come obiettivo quello dello sviluppo di metodologie per rendere utilizzabili a livello di politici, manager e professionisti della conservazione e gestione delle risorse di biodiversità di tre indicatori della diversità genetica recentemente sviluppati dal gruppo proponente e con un costo complessivo pari a euro 217.030,34;

Vista la presa d'atto prot. MUR n. 16302 del 12 dicembre 2023, relativa agli esiti della valutazione internazionale effettuata sui progetti presentati in risposta al bando e la lista dei progetti a partecipazione italiana meritevoli di finanziamento, fra i quali il progetto dal titolo «GINAMO»;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca prot. n. 471 del 21 febbraio 2024, con cui si è provveduto all'«Assegnazione ai responsabili della gestione, delle risorse finanziarie iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca per l'anno 2024», tenuto conto degli incarichi dirigenziali di livello generale conferiti;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca prot. n. 485 del 29 febbraio 2024 reg. UCB del 6 marzo 2024, n. 166, con cui si è provveduto all'individuazione delle spese a carattere strumentale e comuni a più centri di responsabilità amministrativa nonché al loro affidamento in gestione unificata alle direzioni generali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 164, qualificate quali strutture di servizio ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;

Visto il decreto ministeriale prot. MUR n. 1573 del 9 settembre 2024 reg. Corte dei conti in data 2 ottobre 2024, n. 2550 di «Regolamentazione concessione di finanziamenti pubblici nell'ambito di progetti internazionali, con particolare riferimento alla gestione procedurale dei progetti selezionati nell'ambito di Iniziative di cooperazione internazionale nonché alle procedure per l'uso dei fondi europei»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 agosto 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 11 ottobre 2024, n. 2612, che attribuisce al dott. Gianluigi Consoli l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direzione della Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione nell'ambito del Ministero dell'università e della ricerca, di cui all'art. 1, comma 2, lettera *d)* del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 164;

Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027»;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 30 dicembre 2024, recante «Ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027», ed in particolare la tabella 11 ad esso allegata relativa al Ministero dell'università e ricerca;

Ritenuto che la riserva normativa a sostegno della cooperazione internazionale, di cui all'art. 1, comma 872 della legge 27 dicembre 2006, risulta assicurata per l'esercizio 2025 dall'incremento della dotazione finanziaria del capitolo 7345, piano gestionale 01, come da tabella 11 allegata al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 dicembre 2024;

Visto il decreto direttoriale n. 2413 del 24 febbraio 2025 reg. UCB n. 50, in data 27 febbraio 2025 con il quale è stato assunto l'impegno, sul P.G.01 del capitolo 7345 dello stato di previsione della spesa del Ministero, dell'importo complessivo di euro 2.494.543,26, di cui euro 2.466.365,74 da destinare al finanziamento di ciascuno degli interventi riguardanti i progetti di cooperazione internazionale ed euro 28.177,52 da destinare ai costi delle relative attività di valutazione e monitoraggio;

Considerate le modalità e le tempistiche di esecuzione dell'azione amministrativa per la gestione degli interventi cofinanziati dall'Unione europea e degli interventi complementari alla programmazione comunitaria in conformità alla vigente normativa europea e/o nazionale;

Atteso che nel gruppo di ricerca relativo al progetto internazionale «GINAMO» figura il seguente proponente italiano:

Fondazione Edmund Mach;

Visto il *Consortium Agreement* sottoscritto tra i partecipanti al progetto «GINAMO»;

Ritenuto di poter ammettere alle agevolazioni previste il progetto «GINAMO» per un contributo complessivo pari ad euro 151.921,24;

Decreta:

Art. 1.

1. Il progetto di cooperazione internazionale «GINAMO» è ammesso alle agevolazioni previste, secondo le normative citate nelle premesse, nella forma, misura, modalità e condizioni indicate nella scheda allegata al presente decreto (allegato 1), che ne costituisce parte integrante.

2. In accordo con il progetto internazionale, la decorrenza del progetto è fissata al 1° dicembre 2023 e la sua durata è di trentasei mesi;

3. Il finanziamento sarà regolamentato con le modalità e i termini di cui all'allegato disciplinare (allegato 2) e dovrà svolgersi secondo le modalità e i termini previsti nell'allegato capitolato tecnico (allegato 3), ambedue i citati allegati facenti parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

1. Fatta salva la necessità di coordinamento tra i diversi soggetti proponenti previsti dal progetto internazionale, ognuno di essi, nello svolgimento delle attività di propria competenza e per l'effettuazione delle relative spese, opererà in piena autonomia e secondo le norme di legge e regolamentari vigenti, assumendone la completa responsabilità; pertanto il MUR resterà estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del progetto stesso, e sarà totalmente esente da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse col progetto.

2. I costi sostenuti nell'accertato mancato rispetto delle norme di legge e regolamenti non saranno riconosciuti come costi ammissibili.

Art. 3.

1.Le risorse necessarie per gli interventi, di cui all'art. 1 del presente decreto, determinate complessivamente in euro 151.921,24 nella forma di contributo nella spesa, graveranno sul cap. 7345, PG. 01, a valere sullo stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'EF 2025, IPE 1 cl. 1 e 2 giustificativo n. 155, di cui al decreto direttoriale di impegno n. 2413 del 24 febbraio 2025, reg. UCB n. 50 in data 27 febbraio 2025.

2. Le erogazioni dei contributi sono subordinate all'effettiva disponibilità delle risorse secondo lo stato di avanzamento lavori, avendo riguardo alle modalità di rendicontazione.

3. Nella fase attuativa, il MUR può valutare la rimodulazione delle attività progettuali per variazioni rilevanti, non eccedenti il cinquanta per cento, in caso di sussistenza di motivazioni tecnico-scientifiche o economico-finanziarie di carattere straordinario, acquisito il parere dell'esperto scientifico. Per variazioni inferiori al venti per cento del valore delle attività progettuali del raggruppamento nazionale, il MUR si riserva di provvedere ad autorizzare la variante, sentito l'esperto scientifico con riguardo alle casistiche ritenute maggiormente complesse. Le richieste variazioni, come innanzi articolate, potranno essere autorizzate solo se previamente approvate in sede internazionale da parte della struttura di gestione del programma.

4. Le attività connesse con la realizzazione del progetto dovranno concludersi entro il termine indicato nella scheda allegata al presente decreto (allegato 1), fatte salve eventuali proroghe approvate dal programma e dallo scrivente Ministero, e comunque mai oltre la data di chiusura del progetto internazionale.

Art. 4.

1. Il MUR disporrà, su richiesta di ciascun beneficiario, l'anticipazione dell'agevolazione come previsto dall'art 2 dell'allegato all'avviso integrativo, nella misura dell'80% del contributo ammesso.

2. Per tutti i soggetti beneficiari di natura privata la richiesta ovvero l'erogazione dell'anticipazione dovrà essere garantita da fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata al soggetto interessato in conformità allo schema approvato dal Ministero con specifico provvedimento.

3. Il beneficiario si impegnerà a fornire dettagliate rendicontazioni semestrali della somma oggetto di contributo ai sensi dell'art. 16 del decreto ministeriale n. 593/2016, oltre alla relazione conclusiva del progetto, obbligandosi, altresì, alla restituzione di eventuali importi che risultassero non ammissibili, nonché di economie di progetto.

4. Il presente provvedimento, emanato ai sensi del disposto dell'art 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020, e la conseguente sottoscrizione dell'atto d'obbligo, è risolutivamente condizionato agli esiti delle istruttorie di ETS e EEF e, in relazione alle stesse, subirà eventuali modifiche, ove necessarie. Pertanto, all'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo il soggetto beneficiario dichiara di essere a conoscenza che forme, misure ed entità delle agevolazioni ivi disposte nonché l'agevolazione stessa, potranno essere soggette a variazione/risoluzione.

5. Nel caso in cui sia prevista l'erogazione a titolo di anticipazione, e il Soggetto beneficiario ne facesse richiesta all'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo,

l'eventuale maggiore importo dell'anticipo erogato calcolato sulle somme concesse e, successivamente, rettificate in esito alle istruttorie ETS e EEF, sarà compensato con una ritenuta di pari importo, ovvero fino alla concorrenza della somma eccedente erogata, sulle successive erogazioni a SAL, ovvero sull'erogazione a saldo.

6. Qualora in esito alle istruttorie ETS e EEF l'importo dell'anticipo erogato non trovasse capienza di compensazione nelle successive erogazioni a SAL, ovvero nell'erogazione a saldo, la somma erogata eccedente alla spettanza complessiva concessa in sede di rettifica sarà restituita al MUR dai soggetti beneficiari senza maggiorazione di interessi.

7. All'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo il soggetto beneficiario è a conoscenza che il capitolato definitivo, sulla scorta del quale saranno eseguiti tutti i controlli sullo stato di avanzamento, sarà quello debitamente approvato e siglato dall'esperto e che, pertanto, in caso di difformità, si procederà ai necessari conguagli.

8. Il MUR, laddove ne ravvisi la necessità, potrà procedere, nei confronti del beneficiario alla revoca delle agevolazioni, con contestuale recupero delle somme erogate anche attraverso il fermo amministrativo, a salvaguardia dell'eventuale compensazione con le somme maturate su altri progetti finanziati o ad altro titolo presso questa o altra amministrazione.

Art. 5.

1. Il presente decreto di concessione delle agevolazioni, opportunamente registrato dai competenti organi di controllo e corredato degli allegati scheda del progetto, capitolato tecnico e disciplinare contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, che ne costituiscono parte integrante, è trasmesso al Soggetto Proponente per la successiva formale accettazione, ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale n. 593/2016.

2. L'avvio delle attività di rendicontazione resta subordinato alla conclusione delle procedure di accettazione conseguenti all'adozione del presente decreto di concessione delle agevolazioni.

3. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto e dall'allegato disciplinare, si fa rinvio alle normative di legge e regolamenti, nazionali e comunitarie, citate in premessa.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni, e successivamente sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 marzo 2025

Il direttore generale: CONSOLI

Registrato alla Corte dei conti l'11 aprile 2025
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'università e della ricerca e del Ministero della cultura, reg. n. 685

AVVERTENZA:

Gli allegati al decreto relativi al bando in oggetto, non soggetti alla tutela della riservatezza dei dati personali, sono stati resi noti all'interno del seguente link: https://trasparenza.mur.gov.it/contenuto235_direzione-generale-dellinternazionalizzazione-e-della-comunicazione_48.html

25A02492

DECRETO 13 marzo 2025.

Ammissione alle agevolazioni del progetto di cooperazione internazionale «WOBEC» nell'ambito del programma Biodiversa+ 2022. (Decreto n. 3338/2025).

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'INTERNAZIONALIZZAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, rubricato «Provvedimenti attributivi di vantaggi economici»;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, recante disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica;

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 2, comma 1, n. 12, che, a seguito della modifica apportata dal decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, con legge 5 marzo 2020, n. 12, (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 61 del 9 marzo 2020), istituisce il Ministero dell'università e della ricerca;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (Legge finanziaria 2007), ed in particolare l'art. 1, comma 870, recante l'istituzione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 193 recante «Codice in materia di protezione dei dati personali», armonizzato con le disposizioni del regolamento UE 2016/679, in osservanza del quale si rende l'informativa sul trattamento dei dati personali;

Visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea («TFUE»), come modificato dall'art. 2 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 e ratificato dalla legge 2 agosto 2008, n. 130, ed in particolare gli articoli 107 e 108;

Visti gli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;

Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33: «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Vista la comunicazione 2014/C 198/01 della Commissione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea il 27 giugno 2014 recante «Disciplina degli aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione», che prevede, tra l'altro, il paragrafo 2.1.1. «Finanziamento pubblico di attività non economiche»;

Visto il regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che

dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (regolamento generale di esenzione per categoria) e in particolare l'art. 59 che stabilisce l'entrata in vigore del medesimo regolamento a partire dal giorno 1° luglio 2014;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2016, n. 593, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie» a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 di cui al Titolo III, Capo IX «Misure per la ricerca scientifica e tecnologica» del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

Visto in particolare l'art. 18 del decreto ministeriale n. 593/2016 che disciplina la specifica fattispecie dei progetti internazionali;

Considerato che le procedure operative per il finanziamento dei progetti internazionali *ex* art. 18 decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, prevedono la nomina dell'esperto tecnico scientifico per la verifica della congruità dei costi del programma d'investimento e, all'esito dello svolgimento dell'istruttoria di cui all'art. 12, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016, per le parti non effettuate dalla struttura internazionale, per l'approvazione del capitolato tecnico, eventualmente rettificato ove necessario;

Visto l'art. 13, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016 che prevede che il capitolato tecnico e lo schema di disciplinare, o qualsiasi altro atto negoziale tra le parti nella forma predisposta dal MUR, contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, costituiscono parte integrante del decreto di concessione delle agevolazioni spettanti;

Dato atto che gli obblighi di cui all'art. 11, comma 8, del decreto ministeriale n. 593/2016, sono stati assolti mediante l'avvenuta iscrizione del progetto approvato, e dei soggetti fruitori delle agevolazioni, nell'Anagrafe nazionale della ricerca;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017), entrato in vigore il 12 agosto 2017, e, in particolare, gli articoli 9, 13 e 14 che prevedono, prima della concessione da parte del soggetto concedente aiuti di Stato, la registrazione dell'aiuto individuale e l'espletamento di verifiche tramite cui estrarre le informazioni relative agli aiuti precedentemente erogati al soggetto richiedente per accertare che nulla osti alla concessione degli aiuti;

Visto il decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 con cui sono state approvate le linee guida al decreto ministeriale del 26 luglio 2016, n. 593 - *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie», adottato dal Ministero in attuazione dell'art. 16, comma 5, del citato decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, così come aggiornato con d.d. n. 2705 del 17 ottobre 2018;

Dato atto dell'adempimento agli obblighi di cui al citato decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115, in esito al quale il Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) ha rilasciato il codice concessione;

Visto l'art. 15 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017), è stata acquisita la visura Deggendorf;

Visto il decreto direttoriale n. 555 del 15 marzo 2018, reg. UCB del 23 marzo 2018, n. 108, di attuazione delle disposizioni normative *ex* art. 18 del decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, ed in recepimento delle direttive ministeriali del suddetto decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 ed integrazioni di cui al d.d. n. 2075 del 17 ottobre 2018 con cui sono state emanate le «procedure operative» per il finanziamento dei progetti internazionali, che disciplinano, tra l'altro, le modalità di presentazione delle domande di finanziamento nazionale da parte dei proponenti dei progetti di ricerca internazionale e di utilizzo e di gestione del FIRST/FAR/FESR per gli interventi diretti al sostegno delle attività di ricerca industriale, estese a non preponderanti processi di sviluppo sperimentale e delle connesse attività di formazione del capitale umano nonché di ricerca fondamentale, inseriti in accordi e programmi europei e internazionali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 settembre 2020, n. 164 recante il «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Ministro 23 novembre 2020, prot. n. 861 (registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 2020, n. 2342 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 312 del 17 dicembre 2020) di «Proroga delle previsioni di cui al decreto ministeriale 26 luglio 2016, prot. n. 593» che estende la vigenza del regime di aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione al 31 dicembre 2023;

Visto l'art. 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020 che testualmente recita: «Nelle more di una revisione dei decreti di cui all'art. 62 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il Ministero dell'università e della ricerca può disporre l'ammissione al finanziamento, anche in deroga alle procedure definite dai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 luglio 2016, n. 593, 26 luglio 2016, n. 594 e 18 dicembre 2017, n. 999, dei soggetti risultati ammissibili in base alle graduatorie adottate in sede internazionale, per la realizzazione dei progetti internazionali di cui all'art. 18 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 luglio 2016, n. 593»;

Ritenuto di poter procedere, nelle more della conclusione delle suddette istruttorie, ai sensi dell'art. 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020, all'ammissione al finanziamento, condizionando risolutivamente la stessa e la relativa sottoscrizione dell'atto d'obbligo, ai necessari esiti istruttori cui sono comunque subordinate, altresì, le

misure e le forme di finanziamento ivi previste in termini di calcolo delle intensità, entità e qualificazione dei costi e ogni altro elemento suscettibile di variazione in relazione all'esame degli esperti tecnico scientifici e dell'esperto economico finanziario;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 19 febbraio 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 26 marzo 2021 n. 74, recante «Individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto ministeriale del 30 luglio 2021, n. 1004 che ha istituito il Comitato nazionale per la valutazione della ricerca;

Visto il decreto ministeriale n. 1314 del 14 dicembre 2021, registrato dalla Corte dei conti il 27 dicembre 2021 con il n. 3142, e il successivo decreto ministeriale di modifica n. 1368 del 24 dicembre 2021, registrato dalla Corte dei conti il 27 dicembre 2021 con il n. 3143, e in particolare, l'art. 18, comma 4, del citato decreto ministeriale n. 1314 che prevede che il Ministero prende atto dei risultati delle valutazioni effettuate, delle graduatorie adottate e dei progetti selezionati per il finanziamento dalle iniziative internazionali e dispone, entro trenta giorni dalla conclusione delle attività valutative internazionali, il decreto di ammissione al finanziamento dei progetti vincitori;

Visto il bando transnazionale lanciato dalla *partnership* Biodiversa+ *Call* 2022-2023 «*Improved transnational monitoring of biodiversity and ecosystem change for science and society* - BiodivMon», con scadenza il 5 aprile 2023 e che descrive i criteri ed ulteriori regole che disciplinano l'accesso al finanziamento nazionale dei progetti cui partecipano proponenti italiani;

Considerato che per il bando, di cui trattasi è stato emanato l'avviso integrativo in data prot. MUR n. 8052 del 26 settembre 2022 e l'allegato prot. MUR n. 15046 del 20 novembre 2023;

Vista la nota prot. MUR n. 6172 del 22 agosto 2022 con la quale il MUR ha aderito al bando internazionale della *partnership* Biodiversa+ *Call* 2022-2023 «*Improved transnational monitoring of biodiversity and ecosystem change for science and society* - BiodivMon» con un *budget* complessivo pari a euro 2.200.000,00 nella forma di contributo alla spesa, successivamente incrementato dal DG con e-mail in data 11 dicembre 2023;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 aprile 2023, n. 89 recante il «Regolamento concernente l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca»;

Considerato che il regolamento della Commissione (UE) 2023/1315 del 23 giugno 2023 ha prorogato la validità del citato regolamento della Commissione (UE) n. 651/2014 sino al 31 dicembre 2026;

Vista la decisione finale della *Call Steering Committee* nel *meeting* in data 1° dicembre 2023 con la quale è stata formalizzata la graduatoria delle proposte presentate e, in particolare, la valutazione positiva espressa nei confronti del progetto dal titolo WOBEC - «*Weddell Sea Observatory of Biodiversity and Ecosystem Change*», avente come obiettivo lo sviluppo di un osservatorio distribuito e permanente della biodiversità e delle variabili biogeochimiche nel Mare di Weddell orientale (Antartide) applicando tecnologie autonome, protocolli standardizzati e campionamenti regolari per identificare precocemente i cambiamenti dell'ecosistema e proporre strategie di mitigazione e con un costo complessivo pari a euro 275.882,00;

Vista la presa d'atto prot. MUR n. 16302 del 12 dicembre 2023, relativa agli esiti della valutazione internazionale effettuata sui progetti presentati in risposta al bando e la lista dei progetti a partecipazione italiana meritevoli di finanziamento, fra i quali il progetto dal titolo «WOBEC»;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca prot. n. 471 del 21 febbraio 2024, con cui si è provveduto all'«Assegnazione ai responsabili della gestione, delle risorse finanziarie iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca per l'anno 2024», tenuto conto degli incarichi dirigenziali di livello generale conferiti;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca prot. n. 485 del 29 febbraio 2024 reg. UCB del 6 marzo 2024, n. 166, con cui si è provveduto all'individuazione delle spese a carattere strumentale e comuni a più centri di responsabilità amministrativa nonché al loro affidamento in gestione unificata alle direzioni generali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 164, qualificate quali strutture di servizio ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;

Visto il decreto ministeriale prot. MUR n. 1573 del 9 settembre 2024 reg. Corte dei conti in data 2 ottobre 2024, n. 2550 di «Regolamentazione concessione di finanziamenti pubblici nell'ambito di progetti internazionali, con particolare riferimento alla gestione procedurale dei progetti selezionati nell'ambito di iniziative di cooperazione internazionale nonché alle procedure per l'uso dei fondi europei»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 agosto 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 11 ottobre 2024, n. 2612, che attribuisce al dott. Gianluigi Consoli l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direzione della Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione nell'ambito del Ministero dell'università e della ricerca, di cui all'art. 1, comma 2, lettera *d)* del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 164;

Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027»;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 30 dicembre 2024, recante «Ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027», ed in particolare la tabella 11 ad esso allegata relativa al Ministero dell'università e ricerca;

Ritenuto che la riserva normativa a sostegno della cooperazione internazionale, di cui all'art. 1, comma 872, della legge 27 dicembre 2006, risulta assicurata per l'esercizio 2025 dall'incremento della dotazione finan-

ziaria del capitolo 7345, piano gestionale 01, come da tabella 11 allegata al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 dicembre 2024;

Visto il d.d. n. 2413 del 24 febbraio 2025 reg. UCB n. 50, in data 27 febbraio 2025 con il quale è stato assunto l'impegno, sul P.G. 01 del capitolo 7345 dello stato di previsione della spesa del Ministero, dell'importo complessivo di euro 2.494.543,26, di cui euro 2.466.365,74 da destinare al finanziamento di ciascuno degli interventi riguardanti i progetti di cooperazione internazionale ed euro 28.177,52 da destinare ai costi delle relative attività di valutazione e monitoraggio;

Considerate le modalità e le tempistiche di esecuzione dell'azione amministrativa per la gestione degli interventi cofinanziati dall'Unione europea e degli interventi complementari alla programmazione comunitaria in conformità alla vigente normativa europea e/o nazionale;

Atteso che nel gruppo di ricerca relativo al progetto internazionale «WOBEC» figura il seguente proponente italiano:

Università degli studi di Padova - Dipartimento di biologia;

Visto il *Consortium Agreement* sottoscritto tra i partecipanti al progetto «WOBEC»;

Ritenuto di poter ammettere alle agevolazioni previste il progetto «WOBEC» per un contributo complessivo pari ad euro 193.117,40;

Decreta:

Art. 1.

1. Il progetto di cooperazione internazionale «WOBEC» è ammesso alle agevolazioni previste, secondo le normative citate nelle premesse, nella forma, misura, modalità e condizioni indicate nella scheda allegata al presente decreto (allegato 1), che ne costituisce parte integrante.

2. In accordo con il progetto internazionale, la decorrenza del progetto è fissata al 1° aprile 2024 e la sua durata è di trentasei mesi.

3. Il finanziamento sarà regolamentato con le modalità e i termini di cui all'allegato disciplinare (allegato 2) e dovrà svolgersi secondo le modalità e i termini previsti nell'allegato capitolato tecnico (allegato 3), ambedue i citati allegati facenti parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

1. Fatta salva la necessità di coordinamento tra i diversi soggetti proponenti previsti dal progetto internazionale, ognuno di essi, nello svolgimento delle attività di propria competenza e per l'effettuazione delle relative spese, opererà in piena autonomia e secondo le norme di legge e regolamentari vigenti, assumendone la completa responsabilità; pertanto il MUR resterà estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del progetto stesso, e sarà totalmente esente da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse col progetto.

2. I costi sostenuti nell'accertato mancato rispetto delle norme di legge e regolamenti non saranno riconosciuti come costi ammissibili.

Art. 3.

1. Le risorse necessarie per gli interventi, di cui all'art. 1 del presente decreto, determinate complessivamente in 193.117,40 euro nella forma di contributo nella spesa, graveranno sul cap. 7345, PG. 01, a valere sullo stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'EF 2025, IPE 1 cl. 1 e 2 giustificativo n. 155, di cui al decreto direttoriale di impegno n. 2413 del 24 febbraio 2025, reg. UCB n. 50 in data 27 febbraio 2025.

2. Le erogazioni dei contributi sono subordinate all'effettiva disponibilità delle risorse secondo lo stato di avanzamento lavori, avendo riguardo alle modalità di rendicontazione.

3. Nella fase attuativa, il MUR può valutare la rimodulazione delle attività progettuali per variazioni rilevanti, non eccedenti il cinquanta per cento, in caso di sussistenza di motivazioni tecnico-scientifiche o economico-finanziarie di carattere straordinario, acquisito il parere dell'esperto scientifico. Per variazioni inferiori al venti per cento del valore delle attività progettuali del raggruppamento nazionale, il MUR si riserva di provvedere ad autorizzare la variante, sentito l'esperto scientifico con riguardo alle casistiche ritenute maggiormente complesse. Le richieste variazioni, come innanzi articolate, potranno essere autorizzate solo se previamente approvate in sede internazionale da parte della Struttura di gestione del programma.

4. Le attività connesse con la realizzazione del progetto dovranno concludersi entro il termine indicato nella scheda allegata al presente decreto (allegato 1), fatte salve eventuali proroghe approvate dal programma e dallo scrivente Ministero, e comunque mai oltre la data di chiusura del progetto internazionale.

Art. 4.

1. Il MUR disporrà, su richiesta di ciascun beneficiario, l'anticipazione dell'agevolazione come previsto dall'art. 2 dell'allegato all'avviso integrativo, nella misura dell'80% del contributo ammesso.

2. Per tutti i soggetti beneficiari di natura privata la richiesta ovvero l'erogazione dell'anticipazione dovrà essere garantita da fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata al soggetto interessato in conformità allo schema approvato dal Ministero con specifico provvedimento.

3. Il beneficiario si impegnerà a fornire dettagliate rendicontazioni semestrali della somma oggetto di contributo ai sensi dell'art. 16 del decreto ministeriale n. 593/2016, oltre alla relazione conclusiva del progetto, obbligandosi, altresì, alla restituzione di eventuali importi che risultassero non ammissibili, nonché di economie di progetto.

4. Il presente provvedimento, emanato ai sensi del disposto dell'art. 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020, e la conseguente sottoscrizione dell'atto d'obbligo, è risolutivamente condizionato agli esiti delle istruttorie di ETS e EEF e, in relazione alle stesse, subirà eventuali modifiche, ove necessarie. Pertanto, all'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo il soggetto beneficiario dichiara di essere a conoscenza che forme, misure ed entità delle agevolazioni ivi disposte nonché l'agevolazione stessa, potranno essere soggette a variazione/risoluzione.

5. Nel caso in cui sia prevista l'erogazione a titolo di anticipazione, e il soggetto beneficiario ne facesse richiesta all'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo, l'eventuale maggiore importo dell'anticipo erogato calcolato sulle somme concesse e, successivamente, rettificate in esito alle istruttorie ETS e EEF, sarà compensato con una ritenuta di pari importo, ovvero fino alla concorrenza della somma eccedente erogata, sulle successive erogazioni a SAL, ovvero sull'erogazione a saldo.

6. Qualora in esito alle istruttorie ETS e EEF l'importo dell'anticipo erogato non trovasse capienza di compensazione nelle successive erogazioni a SAL, ovvero nell'erogazione a saldo, la somma erogata eccedente alla spettanza complessiva concessa in sede di rettifica sarà restituita al MUR dai soggetti beneficiari senza maggiorazione di interessi.

7. All'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo il soggetto beneficiario è a conoscenza che il capitolato definitivo, sulla scorta del quale saranno eseguiti tutti i controlli sullo stato di avanzamento, sarà quello debitamente approvato e siglato dall'esperto e che, pertanto, in caso di difformità, si procederà ai necessari conguagli.

8. Il MUR, laddove ne ravvisi la necessità, potrà procedere, nei confronti del beneficiario alla revoca delle agevolazioni, con contestuale recupero delle somme erogate anche attraverso il fermo amministrativo, a salvaguardia dell'eventuale compensazione con le somme maturate su altri progetti finanziati o ad altro titolo presso questa o altra amministrazione.

Art. 5.

1. Il presente decreto di concessione delle agevolazioni, opportunamente registrato dai competenti organi di controllo e corredato degli allegati scheda del progetto, capitolato tecnico e disciplinare contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, che ne costituiscono parte integrante, è trasmesso al soggetto proponente per la successiva formale accettazione, ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale n. 593/2016.

2. L'avvio delle attività di rendicontazione resta subordinato alla conclusione delle procedure di accettazione conseguenti all'adozione del presente decreto di concessione delle agevolazioni.

3. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto e dall'allegato disciplinare, si fa rinvio alle normative di legge e regolamenti, nazionali e comunitarie, citate in premessa.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni, e successivamente sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 marzo 2025

Il direttore generale: CONSOLI

Registrato alla Corte dei conti l'11 aprile 2025
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'università e della ricerca e del Ministero della cultura, reg. n. 687

AVVERTENZA:

Gli allegati al decreto relativi al bando in oggetto, non soggetti alla tutela della riservatezza dei dati personali, sono stati resi noti all'interno del seguente link: https://trasparenza.mur.gov.it/contenuto235_direzione-generale-dellinternazionalizzazione-e-della-comunicazione_48.html

25A02493

DECRETO 13 marzo 2025.

Ammissione alle agevolazioni del progetto di cooperazione internazionale «MOBYF» nell'ambito del programma Biodiversa+ 2022. (Decreto n. 3331/2025).

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'INTERNAZIONALIZZAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, rubricato «Provvedimenti attributivi di vantaggi economici»;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, recante disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica;

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 2, comma 1, n. 12, che, a seguito della modifica apportata dal decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, con legge 5 marzo 2020, n. 12, (nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 61 del 9 marzo 2020), istituisce il Ministero dell'università e della ricerca;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2007), ed in particolare l'art. 1, comma 870, recante l'istituzione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 193, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali», armonizzato con le disposizioni del regolamento UE 2016/679, in osservanza del quale si rende l'informativa sul trattamento dei dati personali;

Visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea («TFUE»), come modificato dall'art. 2 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 e ratificato dalla legge 2 agosto 2008, n. 130, ed in particolare gli articoli 107 e 108;

Visti gli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;

Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33: «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni».

Vista la comunicazione 2014/C 198/01 della Commissione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea il 27 giugno 2014, recante «Disciplina degli aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione», che prevede, tra l'altro, il paragrafo 2.1.1. «Finanziamento pubblico di attività non economiche»;

Visto il regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Regolamento generale di esenzione per categoria) e in particolare l'art. 59 che stabilisce l'entrata in vigore del medesimo regolamento a partire dal giorno 1° luglio 2014;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2016, n. 593, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 196 del 23 agosto 2016 «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie» a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 di cui al Titolo III, Capo IX «Misure per la ricerca scientifica e tecnologica» del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

Visto in particolare l'art. 18 del decreto ministeriale n. 593/2016 che disciplina la specifica fattispecie dei progetti internazionali;

Considerato che le procedure operative per il finanziamento dei progetti internazionali *ex* art 18, decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, prevedono la nomina dell'esperto tecnico scientifico per la verifica della congruità dei costi del programma d'investimento e, all'esito dello svolgimento dell'istruttoria di cui all'art. 12, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016, per le parti non effettuate dalla struttura internazionale, per l'approvazione del capitolato tecnico, eventualmente rettificato ove necessario;

Visto l'art. 13, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016, che prevede che il capitolato tecnico e lo schema di disciplinare, o qualsiasi altro atto negoziale tra le parti nella forma predisposta dal MUR, contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, costituiscono parte integrante del decreto di concessione delle agevolazioni spettanti;

Dato atto che gli obblighi di cui all'art. 11, comma 8, del decreto ministeriale n. 593/2016, sono stati assolti mediante l'avvenuta iscrizione del progetto approvato, e dei soggetti fruitori delle agevolazioni, nell'Anagrafe nazionale della ricerca;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017), entrato in vigore il 12 agosto 2017 e, in particolare, gli articoli 9, 13 e 14, che prevedono, prima della concessione da parte del soggetto concedente aiuti di Stato, la registrazione dell'aiuto individuale e l'espletamento di verifiche tramite cui estrarre le informazioni relative agli aiuti precedentemente erogati al soggetto richiedente per accertare che nulla osti alla concessione degli aiuti;

Visto il decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017, con cui sono state approvate le linee guida al decreto ministeriale del 26 luglio 2016, n. 593 – *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 196 del 23 agosto 2016 «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie», adottato dal Ministero in attuazione dell'art. 16, comma 5, del citato decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, così come aggiornato con d.d. n. 2705 del 17 ottobre 2018;

Dato atto dell'adempimento agli obblighi di cui al citato decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115, in esito al quale il Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) ha rilasciato il codice concessione;

Visto l'art. 15 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017), è stata acquisita la visura *Deggendorf*;

Visto il decreto direttoriale n. 555 del 15 marzo 2018, reg. UCB del 23 marzo 2018, n. 108, di attuazione delle disposizioni normative *ex* art. 18 del decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, ed in recepimento delle direttive ministeriali del suddetto decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 ed integrazioni di cui al d.d. n. 2075 del 17 ottobre 2018, con cui sono state emanate le «Procedure operative» per il finanziamento dei progetti internazionali, che disciplinano, tra l'altro, le modalità di presentazione delle domande di finanziamento nazionale da parte dei proponenti dei progetti di ricerca internazionale e di utilizzo e di gestione del FIRST/FAR/FESR per gli interventi diretti al sostegno delle attività di ricerca industriale, estese a non preponderanti processi di sviluppo sperimentale e delle connesse attività di formazione del capitale umano nonché di ricerca fondamentale, inseriti in accordi e programmi europei e internazionali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 settembre 2020, n. 164, recante il «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Ministro 23 novembre 2020, prot. n. 861 (registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 2020, n. 2342 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 312 del 17 dicembre 2020), di «Proroga delle previsioni di cui al decreto ministeriale 26 luglio 2016, prot. n. 593» che estende la vigenza del regime di aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione al 31 dicembre 2023;

Visto l'art. 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020 che testualmente recita: «Nelle more di una revisione dei decreti di cui all'art. 62 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il Ministero dell'università e della ricerca può disporre l'ammissione al finanziamento, anche in deroga alle procedure definite dai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 luglio 2016, n. 593, 26 luglio 2016, n. 594 e 18 dicembre 2017, n. 999, dei soggetti risultati ammissibili in base alle graduatorie adottate in sede internazionale, per la realizzazione dei progetti internazionali di cui all'art. 18 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 luglio 2016, n. 593»;

Ritenuto di poter procedere, nelle more della conclusione delle suddette istruttorie, ai sensi dell'art 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020, all'ammissione al finanziamento, condizionando risolutivamente la stessa e la relativa sottoscrizione dell'atto d'obbligo, ai necessari esiti istruttori cui sono comunque subordinate, altresì, le misure e le forme di finanziamento ivi previste in termini di calcolo delle intensità, entità e qualificazione dei costi e ogni altro elemento suscettibile di variazione in relazione all'esame degli esperti tecnico scientifici e dell'esperto economico finanziario;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 19 febbraio 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 26 marzo 2021, n. 74, recante «Individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto ministeriale del 30 luglio 2021, n. 1004, che ha istituito il Comitato nazionale per la valutazione della ricerca;

Visto il decreto ministeriale n. 1314 del 14 dicembre 2021, registrato dalla Corte dei conti il 27 dicembre 2021, con il n. 3142, e il successivo decreto ministeriale di modifica n. 1368 del 24 dicembre 2021, registrato dalla Corte dei conti il 27 dicembre 2021, con il n. 3143, e in particolare, l'art. 18, comma 4, del citato decreto ministeriale n. 1314 che prevede che il Ministero prende atto dei risultati delle valutazioni effettuate, delle graduatorie adottate e dei progetti selezionati per il finanziamento dalle iniziative internazionali e dispone, entro trenta giorni dalla conclusione delle attività valutative internazionali, il decreto di ammissione al finanziamento dei progetti vincitori;

Visto il bando transnazionale lanciato dalla *Partnership Biodiversa+ Call* 2022-2023 «*Improved transnational monitoring of biodiversity and ecosystem change for science and society – BiodivMon*», con scadenza il 5 aprile 2023 e che descrive i criteri ed ulteriori regole che disciplinano l'accesso al finanziamento nazionale dei progetti cui partecipano proponenti italiani;

Considerato che per il bando, di cui trattasi è stato emanato l'avviso integrativo prot. MUR n. 8052 del 26 settembre 2022 e l'allegato prot. MUR n. 15046 del 20 novembre 2023;

Vista la nota prot. MUR n. 6172 del 22 agosto 2022, con la quale il MUR ha aderito al bando internazionale della *Partnership Biodiversa+ Call* 2022-2023 «*Improved transnational monitoring of biodiversity and ecosystem change for science and society – BiodivMon*» con un *budget* complessivo pari a euro 2.200.000,00 nella forma di contributo alla spesa, successivamente incrementato dal d.g. con e-mail in data 11 dicembre 2023;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 aprile 2023, n. 89, recante il «Regolamento concernente l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca»;

Considerato che il regolamento della Commissione (UE) 2023/1315 del 23 giugno 2023 ha prorogato la validità del citato regolamento della Commissione (UE) n. 651/2014 sino al 31 dicembre 2026;

Vista la decisione finale della *Call Steering Committee* nel *meeting* in data 1° dicembre 2023, con la quale è stata formalizzata la graduatoria delle proposte presentate e, in particolare, la valutazione positiva espressa nei confronti del progetto dal titolo *MOBYF* – «*Monitoring the Open-Ocean BiodiversitY with Fishers*», avente come obiettivo quello di utilizzare i dispositivi a concentrazione di pesci come piattaforme scientifiche per monitorare la biodiversità pelagica in tre aree di studio dell'Oceano Indiano (Mayotte, Maldive e Indonesia), usando DNA ambientale, ecoscandagli, bioacustica, video subacquei e conoscenze tradizionali dei pescatori e con un costo complessivo pari a euro 284.721,18;

Vista la presa d'atto prot. MUR n. 16302 del 12 dicembre 2023, relativa agli esiti della valutazione internazionale effettuata sui progetti presentati in risposta al bando e la lista dei progetti a partecipazione italiana meritevoli di finanziamento, fra i quali il progetto dal titolo «*MOBYF*»;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca prot. n. 471 del 21 febbraio 2024, con cui si è provveduto all'«Assegnazione ai responsabili della gestione, delle risorse finanziarie iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca per l'anno 2024», tenuto conto degli incarichi dirigenziali di livello generale conferiti;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca prot. n. 485 del 29 febbraio 2024, reg. UCB del 6 marzo 2024, n. 166, con cui si è provveduto all'individuazione delle spese a carattere strumentale e comuni a più centri di responsabilità amministrativa nonché al loro affidamento in gestione unificata alle direzioni generali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 164, qualificate quali strutture di servizio ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;

Visto il decreto ministeriale prot. MUR n. 1573 del 9 settembre 2024, registrato alla Corte dei conti in data 2 ottobre 2024, n. 2550, di «Regolamentazione concessione di finanziamenti pubblici nell'ambito di progetti internazionali, con particolare riferimento alla gestione procedurale dei progetti selezionati nell'ambito di iniziative di cooperazione internazionale nonché alle procedure per l'uso dei fondi europei»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 agosto 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 11 ottobre 2024, n. 2612, che attribuisce al dott. Gianluigi Consoli l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direzione della Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione nell'ambito del Ministero dell'università e della ricerca, di cui all'art. 1, comma 2, lettera *d)*, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 164;

Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027»;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 30 dicembre 2024, recante «Ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027», ed in particolare la tabella 11 ad esso allegata relativa al Ministero dell'università e ricerca;

Ritenuto che la riserva normativa a sostegno della cooperazione internazionale, di cui all'art. 1, comma 872, della legge 27 dicembre 2006, risulta assicurata per l'esercizio 2025 dall'incremento della dotazione finanziaria del capitolo 7345, piano gestionale 01, come da tabella 11 allegata al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 dicembre 2024;

Visto il d.d. n. 2413 del 24 febbraio 2025, reg. UCB n. 50, in data 27 febbraio 2025, con il quale è stato assunto l'impegno, sul P.G. 01 del capitolo 7345 dello stato di previsione della spesa del Ministero, dell'importo complessivo di euro 2.494.543,26, di cui euro 2.466.365,74 da destinare al finanziamento di ciascuno degli interventi riguardanti i progetti di cooperazione internazionale ed euro 28.177,52 da destinare ai costi delle relative attività di valutazione e monitoraggio;

Considerate le modalità e le tempistiche di esecuzione dell'azione amministrativa per la gestione degli interventi cofinanziati dall'Unione europea e degli interventi complementari alla programmazione comunitaria in conformità alla vigente normativa europea e/o nazionale;

Atteso che nel gruppo di ricerca relativo al progetto internazionale «*MOBYF*» figurano i seguenti proponenti italiani:

Consiglio nazionale delle ricerche;

Università degli studi di Padova;

Vista la procura notarile rep. n. 4078 in data 4 settembre 2024, a firma della dott.ssa Giulia Clarizio, notaio in Padova, con la quale il prof. Luigi Bubacco in qualità di direttore del Dipartimento dell'Università degli studi di Padova, conferisce procura al dott. Marco Faimali del Consiglio nazionale delle ricerche, in qualità di soggetto capofila;

Visto il *Consortium* Agreement sottoscritto tra i partecipanti al progetto «*MOBYF*»;

Ritenuto di poter ammettere alle agevolazioni previste il progetto «*MOBYF*» per un contributo complessivo pari ad euro 199.304,83;

Decreta:

Art. 1.

1. Il progetto di cooperazione internazionale «*MOBYF*» è ammesso alle agevolazioni previste, secondo le normative citate nelle premesse, nella forma, misura, modalità e condizioni indicate nella scheda allegata al presente decreto (allegato 1), che ne costituisce parte integrante.

2. In accordo con il progetto internazionale, la decorrenza del progetto è fissata al 1° aprile 2024 e la sua durata è di trentasei mesi.

3. Il finanziamento sarà regolamentato con le modalità e i termini di cui all'allegato disciplinare (allegato 2) e dovrà svolgersi secondo le modalità e i termini previsti nell'allegato capitolato tecnico (allegato 3), ambedue i citati allegati facenti parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

1. Fatta salva la necessità di coordinamento tra i diversi soggetti proponenti previsti dal progetto internazionale, ognuno di essi, nello svolgimento delle attività di propria competenza e per l'effettuazione delle relative spese, opererà in piena autonomia e secondo le norme di legge e regolamentari vigenti, assumendone la completa responsabilità; pertanto il MUR resterà estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del progetto stesso, e sarà totalmente esente da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse col progetto.

2. I costi sostenuti nell'accertato mancato rispetto delle norme di legge e regolamenti non saranno riconosciuti come costi ammissibili.

Art. 3.

1. Le risorse necessarie per gli interventi, di cui all'art. 1 del presente decreto, determinate complessivamente in euro 199.304,83 nella forma di contributo nella spesa, graveranno sul cap. 7345, PG. 01, a valere sullo stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'EF 2025, IPE 1, cl. 1 e 2, giustificativo n. 155, di cui al decreto direttoriale di impegno n. 2413 del 24 febbraio 2025, reg. UCB n. 50 in data 27 febbraio 2025.

2. Le erogazioni dei contributi sono subordinate all'effettiva disponibilità delle risorse secondo lo stato di avanzamento lavori, avendo riguardo alle modalità di rendicontazione.

3. Nella fase attuativa, il MUR può valutare la rimodulazione delle attività progettuali per variazioni rilevanti, non eccedenti il cinquanta per cento, in caso di sussistenza di motivazioni tecnico-scientifiche o economico-

finanziarie di carattere straordinario, acquisito il parere dell'esperto scientifico. Per variazioni inferiori al venti per cento del valore delle attività progettuali del raggruppamento nazionale, il MUR si riserva di provvedere ad autorizzare la variante, sentito l'esperto scientifico con riguardo alle casistiche ritenute maggiormente complesse. Le richieste variazioni, come innanzi articolate, potranno essere autorizzate solo se previamente approvate in sede internazionale da parte della struttura di gestione del programma.

4. Le attività connesse con la realizzazione del progetto dovranno concludersi entro il termine indicato nella scheda allegata al presente decreto (allegato 1), fatte salve eventuali proroghe approvate dal programma e dallo scrivente Ministero, e comunque mai oltre la data di chiusura del progetto internazionale.

Art. 4.

1. Il MUR disporrà, su richiesta di ciascun beneficiario, l'anticipazione dell'agevolazione come previsto dall'art 2 dell'allegato all'avviso integrativo, nella misura dell'80% del contributo ammesso.

2. Per tutti i soggetti beneficiari di natura privata la richiesta ovvero l'erogazione dell'anticipazione dovrà essere garantita da fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata al soggetto interessato in conformità allo schema approvato dal Ministero con specifico provvedimento.

3. Il beneficiario si impegnerà a fornire dettagliate rendicontazioni semestrali della somma oggetto di contributo ai sensi dell'art. 16 del decreto ministeriale n. 593/2016, oltre alla relazione conclusiva del progetto, obbligandosi, altresì, alla restituzione di eventuali importi che risultassero non ammissibili, nonché di economie di progetto.

4. Il presente provvedimento, emanato ai sensi del disposto dell'art 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020, e la conseguente sottoscrizione dell'atto d'obbligo, è risolutivamente condizionato agli esiti delle istruttorie di ETS e EEF e, in relazione alle stesse, subirà eventuali modifiche, ove necessarie. Pertanto, all'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo il soggetto beneficiario dichiara di essere a conoscenza che forme, misure ed entità delle agevolazioni ivi disposte nonché l'agevolazione stessa, potranno essere soggette a variazione/risoluzione.

5. Nel caso in cui sia prevista l'erogazione a titolo di anticipazione, e il soggetto beneficiario ne facesse richiesta all'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo, l'eventuale maggiore importo dell'anticipo erogato calcolato sulle somme concesse e, successivamente, rettificate in esito alle istruttorie ETS e EEF, sarà compensato con una ritenuta di pari importo, ovvero fino alla concorrenza della somma eccedente erogata, sulle successive erogazioni a SAL, ovvero sull'erogazione a saldo.

6. Qualora in esito alle istruttorie ETS e EEF l'importo dell'anticipo erogato non trovasse capienza di compensazione nelle successive erogazioni a SAL, ovvero nell'erogazione a saldo, la somma erogata eccedente alla spettanza complessiva concessa in sede di rettifica sarà restituita al MUR dai soggetti beneficiari senza maggiorazione di interessi.

7. All'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo il soggetto beneficiario è a conoscenza che il capitolato definitivo, sulla scorta del quale saranno eseguiti tutti i controlli sullo stato di avanzamento, sarà quello debitamente approvato e siglato dall'esperto e che, pertanto, in caso di difformità, si procederà ai necessari conguagli.

8. Il MUR, laddove ne ravvisi la necessità, potrà procedere, nei confronti del beneficiario alla revoca delle agevolazioni, con contestuale recupero delle somme erogate anche attraverso il fermo amministrativo, a salvaguardia dell'eventuale compensazione con le somme maturate su altri progetti finanziati o ad altro titolo presso questa o altra amministrazione.

Art. 5.

1. Il presente decreto di concessione delle agevolazioni, opportunamente registrato dai competenti organi di controllo e corredato degli allegati scheda del progetto, capitolato tecnico e disciplinare contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, che ne costituiscono parte integrante, è trasmesso al soggetto proponente per la successiva formale accettazione, ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale n. 593/2016.

2. L'avvio delle attività di rendicontazione resta subordinato alla conclusione delle procedure di accettazione conseguenti all'adozione del presente decreto di concessione delle agevolazioni.

3. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto e dall'allegato disciplinare, si fa rinvio alle normative di legge e regolamenti, nazionali e comunitarie, citate in premessa.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni, e successivamente sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 marzo 2025

Il direttore generale: CONSOLI

Registrato alla Corte dei conti il 5 aprile 2025
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'università e della ricerca e del Ministero della cultura, reg. n. 550

———

AVVERTENZA:

Gli allegati al decreto relativi al bando in oggetto, non soggetti alla tutela della riservatezza dei dati personali, sono stati resi noti all'interno del seguente link: https://trasparenza.mur.gov.it/contenuto235_direzione-generale-dellinternazionalizzazione-e-della-comunicazione_48.html

25A02494

DECRETO 13 marzo 2025.

Ammissione alle agevolazioni del progetto di cooperazione internazionale «SUB-BIOMON» nell'ambito del programma Biodiversa+ 2022. (Decreto n. 3337/2025).

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'INTERNAZIONALIZZAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, rubricato «Provvedimenti attributivi di vantaggi economici»;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, recante disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica;

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 2, comma 1, n. 12, che, a seguito della modifica apportata dal decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, con legge 5 marzo 2020, n. 12, (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 61 del 9 marzo 2020), istituisce il Ministero dell'università e della ricerca;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2007), ed in particolare l'art. 1, comma 870, recante l'istituzione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 193, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali», armonizzato con le disposizioni del Regolamento UE 2016/679, in osservanza del quale si rende l'informativa sul trattamento dei dati personali;

Visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea («TFUE»), come modificato dall'art. 2 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 e ratificato dalla legge 2 agosto 2008, n. 130, ed in particolare gli articoli 107 e 108;

Visti gli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;

Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33: «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Vista la comunicazione 2014/C 198/01 della Commissione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea il 27 giugno 2014, recante «Disciplina degli aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione», che prevede, tra l'altro, il paragrafo 2.1.1. «Finanziamento pubblico di attività non economiche»;

Visto il regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Regolamento generale di esenzione per categoria) e in particolare l'art. 59 che stabilisce l'entrata in vigore del medesimo regolamento a partire dal giorno 1° luglio 2014;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2016, n. 593, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2016 «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie» a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63, di cui al Titolo III, Capo IX «Misure per la ricerca scientifica e tecnologica» del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

Visto in particolare l'art. 18 del decreto ministeriale n. 593/2016 che disciplina la specifica fattispecie dei progetti internazionali;

Considerato che le procedure operative per il finanziamento dei progetti internazionali, *ex* art 18, decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, prevedono la nomina dell'esperto tecnico scientifico per la verifica della congruità dei costi del programma d'investimento e, all'esito dello svolgimento dell'istruttoria di cui all'art. 12, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016, per le parti non effettuate dalla struttura internazionale, per l'approvazione del capitolato tecnico, eventualmente rettificato ove necessario;

Visto l'art. 13, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016 che prevede che il capitolato tecnico e lo schema di disciplinare, o qualsiasi altro atto negoziale tra le parti nella forma predisposta dal MUR, contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, costituiscono parte integrante del decreto di concessione delle agevolazioni spettanti;

Dato atto che gli obblighi di cui all'art. 11, comma 8, del decreto ministeriale n. 593/2016, sono stati assolti mediante l'avvenuta iscrizione del progetto approvato, e dei soggetti fruitori delle agevolazioni, nell'Anagrafe nazionale della ricerca;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017), entrato in vigore il 12 agosto 2017 e, in particolare, gli articoli 9, 13 e 14 che prevedono, prima della concessione da parte del soggetto concedente aiuti di Stato, la registrazione dell'aiuto individuale e l'espletamento di verifiche tramite cui estrarre le informazioni relative agli aiuti precedentemente erogati al soggetto richiedente per accertare che nulla osti alla concessione degli aiuti;

Visto il decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017, con cui sono state approvate le linee guida al decreto ministeriale del 26 luglio 2016, n. 593 – *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 196 del 23 agosto 2016 «Di-

sposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie», adottato dal Ministero in attuazione dell'art. 16, comma 5, del citato decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, così come aggiornato con d.d. n. 2705 del 17 ottobre 2018.

Dato atto dell'adempimento agli obblighi di cui al citato decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115, in esito al quale il Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) ha rilasciato il codice concessione;

Visto l'art. 15 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017), è stata acquisita la visura *Deggendorf*;

Visto il decreto direttoriale n. 555 del 15 marzo 2018, reg. UCB del 23 marzo 2018, n. 108, di attuazione delle disposizioni normative *ex* art. 18 del decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, ed in recepimento delle direttive ministeriali del suddetto decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 ed integrazioni di cui al d.d. n. 2075 del 17 ottobre 2018, con cui sono state emanate le «Procedure operative» per il finanziamento dei progetti internazionali, che disciplinano, tra l'altro, le modalità di presentazione delle domande di finanziamento nazionale da parte dei proponenti dei progetti di ricerca internazionale e di utilizzo e di gestione del FIRST/FAR/FESR per gli interventi diretti al sostegno delle attività di ricerca industriale, estese a non preponderanti processi di sviluppo sperimentale e delle connesse attività di formazione del capitale umano nonché di ricerca fondamentale, inseriti in accordi e programmi europei e internazionali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 settembre 2020, n. 164, recante il «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Ministro 23 novembre 2020, prot. n. 861 (registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 2020, n. 2342 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 312 del 17 dicembre 2020) di «Proroga delle previsioni di cui al decreto ministeriale 26 luglio 2016, prot. n. 593», che estende la vigenza del regime di aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione al 31 dicembre 2023;

Visto l'art. 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020 che testualmente recita: «Nelle more di una revisione dei decreti di cui all'art. 62 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il Ministero dell'università e della ricerca può disporre l'ammissione al finanziamento, anche in deroga alle procedure definite dai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 luglio 2016, n. 593, 26 luglio 2016, n. 594 e 18 dicembre 2017, n. 999, dei soggetti risultati ammissibili in base alle graduatorie adottate in sede internazionale, per la realizzazione dei progetti internazionali di cui all'art. 18 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 luglio 2016, n. 593»;

Ritenuto di poter procedere, nelle more della conclusione delle suddette istruttorie, ai sensi dell'art. 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020, all'ammissione al finanziamento, condizionando risolutivamente la stessa e la relativa sottoscrizione dell'atto d'obbligo, ai necessari esiti istruttori cui sono comunque subordinate, altresì, le misure e le forme di finanziamento ivi previste in termini di calcolo delle intensità, entità e qualificazione dei costi e ogni altro elemento suscettibile di variazione in relazione all'esame degli esperti tecnico scientifici e dell'esperto economico finanziario;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 19 febbraio 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 26 marzo 2021, n. 74, recante «Individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto ministeriale del 30 luglio 2021, n. 1004, che ha istituito il Comitato nazionale per la valutazione della ricerca;

Visto il decreto ministeriale n. 1314 del 14 dicembre 2021, registrato dalla Corte dei conti il 27 dicembre 2021, con il n. 3142 e il successivo decreto ministeriale di modifica n. 1368 del 24 dicembre 2021, registrato dalla Corte dei conti il 27 dicembre 2021 con il n. 3143, e in particolare, l'art. 18, comma 4, del citato decreto ministeriale n. 1314, che prevede che il Ministero prende atto dei risultati delle valutazioni effettuate, delle graduatorie adottate e dei progetti selezionati per il finanziamento dalle iniziative internazionali e dispone, entro trenta giorni dalla conclusione delle attività valutative internazionali, il decreto di ammissione al finanziamento dei progetti vincitori;

Visto il bando transnazionale lanciato dalla *Partnership Biodiversa+ Call* 2022-2023 «*Improved transnational monitoring of biodiversity and ecosystem change for science and society – BiodivMon*», con scadenza il 5 aprile 2023 e che descrive i criteri ed ulteriori regole che disciplinano l'accesso al finanziamento nazionale dei progetti cui partecipano proponenti italiani;

Considerato che per il bando, di cui trattasi è stato emanato l'avviso integrativo in data prot. MUR n. 8052 del 26 settembre 2022 e l'allegato prot. MUR n. 15046 del 20 novembre 2023;

Vista la nota prot. MUR n. 6172 del 22 agosto 2022, con la quale il MUR ha aderito al bando internazionale della *Partnership Biodiversa+ Call* 2022-2023 «*Improved transnational monitoring of biodiversity and ecosystem change for science and society – BiodivMon*» con un *budget* complessivo pari a euro 2.200.000,00 nella forma di contributo alla spesa, successivamente incrementato dal d.g. con e-mail in data 11 dicembre 2023;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 aprile 2023, n. 89, recante il «Regolamento concernente l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca»;

Considerato che il regolamento della Commissione (UE) 2023/1315 del 23 giugno 2023 ha prorogato la validità del citato regolamento della Commissione (UE) n. 651/2014 sino al 31 dicembre 2026;

Vista la decisione finale della *Call Steering Committee* nel *meeting* in data 1° dicembre 2023, con la quale è stata formalizzata la graduatoria delle proposte presentate e, in particolare, la valutazione positiva espressa nei confronti del progetto dal titolo *SUB-BIOMON* – «*Developing and testing approaches to monitor subterranean biodiversity in karst*», avente come l'identificazione, lo sviluppo e l' adozione di metodologie standardizzate per il monitoraggio della biodiversità degli ambienti sotterranei. A tal fine, un consorzio di Paesi dell'Unione europea collaborerà nel raccogliere informazioni sulla biodiversità sotterranea e nel creare apposite banche dati utili a scienziati ed amministrazioni e con un costo complessivo pari a euro 174.800,00;

Vista la presa d'atto prot. MUR n. 16302 del 12 dicembre 2023, relativa agli esiti della valutazione internazionale effettuata sui progetti presentati in risposta al bando e la lista dei progetti a partecipazione italiana meritevoli di finanziamento, fra i quali il progetto dal titolo «*SUB-BIOMON*»;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca prot. n. 471 del 21 febbraio 2024, con cui si è provveduto all'«Assegnazione ai responsabili della gestione, delle risorse finanziarie iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca per l'anno 2024», tenuto conto degli incarichi dirigenziali di livello generale conferiti;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca prot. n. 485 del 29 febbraio 2024, reg. UCB del 6 marzo 2024, n. 166, con cui si è provveduto all'individuazione delle spese a carattere strumentale e comuni a più centri di responsabilità amministrativa nonché al loro affidamento in gestione unificata alle direzioni generali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 164, qualificate quali strutture di servizio ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;

Visto il decreto ministeriale prot. MUR n. 1573 del 9 settembre 2024, registrato alla Corte dei conti in data 2 ottobre 2024, n. 2550, di «Regolamentazione concessione di finanziamenti pubblici nell'ambito di progetti internazionali, con particolare riferimento alla gestione procedurale dei progetti selezionati nell'ambito di iniziative di cooperazione internazionale nonché alle procedure per l'uso dei fondi europei»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 agosto 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 11 ottobre 2024, n. 2612, che attribuisce al dott. Gianluigi Consoli l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direzione della Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione nell'ambito del Ministero dell'università e della ricerca, di cui all'art. 1, comma 2, lettera *d)*, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 164;

Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027»;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 30 dicembre 2024, recante «Ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027», ed in particolare la tabella 11 ad esso allegata relativa al Ministero dell'università e ricerca;

Ritenuto che la riserva normativa a sostegno della cooperazione internazionale, di cui all'art. 1, comma 872, della legge 27 dicembre 2006, risulta assicurata per l'esercizio 2025 dall'incremento della dotazione finanziaria del capitolo 7345, piano gestionale 01, come da tabella 11 allegata al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 dicembre 2024;

Visto il d.d. n. 2413 del 24 febbraio 2025, reg. UCB n. 50, in data 27 febbraio 2025, con il quale è stato assunto l'impegno, sul P.G. 01 del capitolo 7345 dello stato di previsione della spesa del Ministero, dell'importo complessivo di euro 2.494.543,26, di cui euro 2.466.365,74 da destinare al finanziamento di ciascuno degli interventi riguardanti i progetti di cooperazione internazionale ed euro 28.177,52 da destinare ai costi delle relative attività di valutazione e monitoraggio;

Considerate le modalità e le tempistiche di esecuzione dell'azione amministrativa per la gestione degli interventi cofinanziati dall'Unione europea e degli interventi complementari alla programmazione comunitaria in conformità alla vigente normativa europea e/o nazionale;

Atteso che nel gruppo di ricerca relativo al progetto internazionale «*SUB-BIOMON*» figura il seguente proponente italiano:

Università degli studi dell'Aquila;

Visto il *Consortium Agreement* sottoscritto tra i partecipanti al progetto «*SUB-BIOMON*»;

Ritenuto di poter ammettere alle agevolazioni previste il progetto «*SUB-BIOMON*» per un contributo complessivo pari ad euro 122.360,00;

Decreta:

Art. 1.

1. Il progetto di cooperazione internazionale «*SUB-BIOMON*» è ammesso alle agevolazioni previste, secondo le normative citate nelle premesse, nella forma, misura, modalità e condizioni indicate nella scheda allegata al presente decreto (allegato 1), che ne costituisce parte integrante.

2. In accordo con il progetto internazionale, la decorrenza del progetto è fissata al 1° aprile 2024 e la sua durata è di trentasei mesi.

3. Il finanziamento sarà regolamentato con le modalità e i termini di cui all'allegato disciplinare (allegato 2) e dovrà svolgersi secondo le modalità e i termini previsti nell'allegato capitolato tecnico (allegato 3), ambedue i citati allegati facenti parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

1. Fatta salva la necessità di coordinamento tra i diversi soggetti proponenti previsti dal progetto internazionale, ognuno di essi, nello svolgimento delle attività di propria competenza e per l'effettuazione delle relative spese, opererà in piena autonomia e secondo le norme di legge e regolamentari vigenti, assumendone la completa responsabilità; pertanto il MUR resterà estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del progetto stesso, e sarà totalmente esente da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse col progetto.

2. I costi sostenuti nell'accertato mancato rispetto delle norme di legge e regolamenti non saranno riconosciuti come costi ammissibili.

Art. 3.

1. Le risorse necessarie per gli interventi, di cui all'art. 1 del presente decreto, determinate complessivamente in 122.360,00 euro nella forma di contributo nella spesa, graveranno sul cap. 7345, PG. 01, a valere sullo stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'EF 2025, a valere sullo stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'EF 2025, IPE 1, cl. 1 e 2, giustificativo n. 155, di cui al decreto direttoriale di impegno n. 2413 del 24 febbraio 2025, reg. UCB n. 50 in data 27 febbraio 2025.

2. Le erogazioni dei contributi sono subordinate all'effettiva disponibilità delle risorse secondo lo stato di avanzamento lavori, avendo riguardo alle modalità di rendicontazione.

3. Nella fase attuativa, il MUR può valutare la rimodulazione delle attività progettuali per variazioni rilevanti, non eccedenti il cinquanta per cento, in caso di sussistenza di motivazioni tecnico-scientifiche o economico-finanziarie di carattere straordinario, acquisito il parere dell'esperto scientifico. Per variazioni inferiori al venti per cento del valore delle attività progettuali del raggruppamento nazionale, il MUR si riserva di provvedere ad autorizzare la variante, sentito l'esperto scientifico con riguardo alle casistiche ritenute maggiormente complesse. Le richieste variazioni, come innanzi articolate, potranno essere autorizzate solo se previamente approvate in sede internazionale da parte della struttura di gestione del programma.

4. Le attività connesse con la realizzazione del progetto dovranno concludersi entro il termine indicato nella scheda allegata al presente decreto (allegato 1), fatte salve eventuali proroghe approvate dal programma e dallo scrivente Ministero, e comunque mai oltre la data di chiusura del progetto internazionale.

Art. 4.

1. Il MUR disporrà, su richiesta di ciascun beneficiario, l'anticipazione dell'agevolazione come previsto dall'art 2 dell'allegato all'avviso integrativo, nella misura dell'80% del contributo ammesso.

2. Per tutti i soggetti beneficiari di natura privata la richiesta ovvero l'erogazione dell'anticipazione dovrà essere garantita da fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata al soggetto interessato in conformità allo schema approvato dal Ministero con specifico provvedimento.

3. Il beneficiario si impegnerà a fornire dettagliate rendicontazioni semestrali della somma oggetto di contributo ai sensi dell'art. 16 del decreto ministeriale n. 593/2016, oltre alla relazione conclusiva del progetto, obbligandosi, altresì, alla restituzione di eventuali importi che risultassero non ammissibili, nonché di economie di progetto.

4. Il presente provvedimento, emanato ai sensi del disposto dell'art 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020, e la conseguente sottoscrizione dell'atto d'obbligo, è risolutivamente condizionato agli esiti delle istruttorie di ETS e EEF e, in relazione alle stesse, subirà eventuali modifiche, ove necessarie. Pertanto, all'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo il soggetto beneficiario dichiara di essere a conoscenza che forme, misure ed entità delle agevolazioni ivi disposte nonché l'agevolazione stessa, potranno essere soggette a variazione/risoluzione.

5. Nel caso in cui sia prevista l'erogazione a titolo di anticipazione e il soggetto beneficiario ne facesse richiesta all'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo, l'eventuale maggiore importo dell'anticipo erogato calcolato sulle somme concesse e, successivamente, rettificate in esito alle istruttorie ETS e EEF, sarà compensato con una ritenuta di pari importo, ovvero fino alla concorrenza della somma eccedente erogata, sulle successive erogazioni a SAL, ovvero sull'erogazione a saldo.

6. Qualora in esito alle istruttorie ETS e EEF l'importo dell'anticipo erogato non trovasse capienza di compensazione nelle successive erogazioni a SAL, ovvero nell'erogazione a saldo, la somma erogata eccedente alla spettanza complessiva concessa in sede di rettifica sarà restituita al MUR dai soggetti beneficiari senza maggiorazione di interessi.

7. All'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo il soggetto beneficiario è a conoscenza che il capitolato definitivo, sulla scorta del quale saranno eseguiti tutti i controlli sullo stato di avanzamento, sarà quello debitamente approvato e siglato dall'esperto e che, pertanto, in caso di difformità, si procederà ai necessari conguagli.

8. Il MUR, laddove ne ravvisi la necessità, potrà procedere, nei confronti del beneficiario alla revoca delle agevolazioni, con contestuale recupero delle somme erogate anche attraverso il fermo amministrativo, a salvaguardia dell'eventuale compensazione con le somme maturate su altri progetti finanziati o ad altro titolo presso questa o altra amministrazione.

Art. 5.

1. Il presente decreto di concessione delle agevolazioni, opportunamente registrato dai competenti organi di controllo e corredato degli allegati scheda del progetto, capitolato tecnico e disciplinare contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, che ne costituiscono parte integrante, è trasmesso al soggetto proponente per la successiva formale accettazione, ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale n. 593/2016.

2. L'avvio delle attività di rendicontazione resta subordinato alla conclusione delle procedure di accettazione conseguenti all'adozione del presente decreto di concessione delle agevolazioni.

3. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto e dall'allegato disciplinare, si fa rinvio alle normative di legge e regolamenti, nazionali e comunitarie, citate in premessa.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni, e successivamente sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 marzo 2025

Il direttore generale: CONSOLI

Registrato alla Corte dei conti l'11 aprile 2025
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'università e della ricerca e del Ministero della cultura, reg. n. 688

AVVERTENZA:

Gli allegati al decreto relativi al bando in oggetto, non soggetti alla tutela della riservatezza dei dati personali, sono stati resi noti all'interno del seguente link: https://trasparenza.mur.gov.it/contenuto235_direzione-generale-dellinternazionalizzazione-e-della-comunicazione_48.html

25A02495

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 10 aprile 2025.

Liquidazione coatta amministrativa della «CNA Servizi Pescara - società cooperativa in liquidazione», in Pescara e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista l'istanza con la quale la Associazione generale cooperative italiane ha chiesto che la società «CNA Servizi Pescara - società cooperativa in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Vista la nota del 11 febbraio 2025, con la quale l'Associazione nazionale di rappresentanza ha segnalato l'urgenza di adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, e dalla situazione patrimoniale al 30 giugno 2024, allegata al verbale di revisione, che evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza, in quanto a fronte di un attivo circolante di euro 1.021.418,08, si riscontrano debiti esigibili entro l'esercizio successivo di euro 3.521.697,52 ed un patrimonio netto negativo di euro -1.791.146,45;

Considerato che il grado di insolvenza è rilevabile, altresì, dal mancato pagamento di mensilità stipendiali, da decreti ingiuntivi e da azioni esecutive poste in essere dai creditori;

Considerato che in data 18 febbraio 2025 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, e che il legale rappresentante ha comunicato formalmente la propria rinuncia alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Vista la terna di professionisti che l'Associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera *a)* della direttiva ministeriale del 12 maggio 2023 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 5, comma 1, del decreto direttoriale del 30 giugno 2023;

Tenuto conto che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato individuato dalla commissione nominata con decreto del Capo di Gabinetto del 15 febbraio 2024, successivamente modificata con decreto del Capo di Gabinetto del 29 aprile 2024, di cui al punto 1, lettera *f)* della predetta direttiva ministeriale del 12 maggio 2023, nella seduta del 17 marzo 2025, visto quanto prescritto dal punto 1, lettere *c)*, *e)*, *f)* punto (i) e *g)* della medesima direttiva ministeriale;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «CNA Servizi Pescara - società cooperativa in liquidazione», con sede in Pescara (PE) (codice fiscale 01147330680), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Fabio Antonio Spadaccino, nato a Foggia (FG) il 7 agosto 1970 (codice fiscale SPDFNT70M07D643D), domiciliato in Roma, via di Villa Bonelli n. 21.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 10 aprile 2025

Il Ministro: URSO

25A02555

DECRETO 16 aprile 2025.

Liquidazione coatta amministrativa della «Società cooperativa edilizia Laghi di Carcana», in Corbetta e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista la sentenza del 28 gennaio 2025 n. 44/2025 del Tribunale di Milano, con la quale è stato dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Società cooperativa edilizia Laghi di Carcana»;

Considerato che, *ex* art. 297, comma 5 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, e succ. mod., la stessa è stata comunicata all'autorità competente perché disponga la liquidazione, nonché notificata e resa pubblica nei modi e nei termini stabiliti dall'art. 45 dello stesso decreto;

Ritenuta l'opportunità di omettere la comunicazione di avvio del procedimento *ex* art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con prevalenza dei principi di economicità e speditezza dell'azione amministrativa, atteso che l'adozione del decreto di liquidazione coatta amministrativa è atto dovuto e consequenziale alla dichiarazione dello stato di insolvenza e che il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della predetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che la Direzione generale per i servizi di vigilanza ha individuato un *cluster* di cinque nominativi di professionisti proposti per l'incarico, selezionati tenuto conto, in via preliminare, dei requisiti per l'iscrizione di cui al punto 1, lettera *c)* ed *e)* e, in secondo luogo, dei criteri di cui al punto 1, lettera *g)*, della direttiva ministeriale del 12 maggio 2023, in osservanza di quanto stabilito dal decreto direttoriale del 30 giugno 2023 come modificato dal decreto direttoriale del 23 febbraio 2024;

Tenuto conto che la Commissione nominata con decreto del Capo di Gabinetto del 15 febbraio 2024, successivamente modificata con decreto del Capo di Gabinetto del 29 aprile 2024, di cui al punto 1, lettera *f)* della direttiva ministeriale del 12 maggio 2023, nella seduta del 17 marzo 2025 ha individuato il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito del *cluster* suddetto;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Società cooperativa edilizia Laghi di Carcana», con sede in Corbetta (MI) (codice fiscale 10399620151), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Angela Innocente, nata a Cropani (CZ) il 4 febbraio 1964 (codice fiscale NNCNGL64B44D181Q), domiciliata in Milano (MI), corso di Porta Vittoria n. 8.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 16 aprile 2025

Il Ministro: URSO

25A02556

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

DELIBERA 10 aprile 2025.

Modifiche al regolamento n. 2/2019, concernente l'individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi presso il Garante per la protezione dei dati personali. (Provvedimento n. 195).

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vice presidente, il dott. Agostino Ghiglia e l'avv. Guido Scorza, componenti, e il dott. Claudio Filippi, segretario generale reggente;

Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito «regolamento»);

Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (decreto legislativo n. 196 del 2003, come modificato dal decreto legislativo n. 101 del 2018, di seguito «codice»);

Visto il decreto legislativo n. 51 del 2018, recante attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio;

Vista la delibera n. 45 del 1° febbraio 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 14 febbraio 2018, n. 37, con la quale il Dipartimento amministrazione e contabilità ha mutato la propria denominazione in «Dipartimento amministrazione, patrimonio e contabilità»;

Vista la delibera n. 86 del 24 gennaio 2024, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 29 febbraio 2024, n. 50, con la quale è stato soppresso il Dipartimento affari legali e di giustizia ed e contestualmente sono stati istituiti il Dipartimento affari di giustizia e di sicurezza (DAGeS) e il servizio affari legali (SAL);

Preso atto che, in considerazione della predetta soppressione del Dipartimento affari legali e di giustizia (DALG), i compiti del Dipartimento affari di giustizia e sicurezza (DAGeS), sono stati determinati come segue: cura gli affari inerenti ai trattamenti di dati personali connessi all'attività forense, nonché ai trattamenti effettuati presso Forze di polizia, uffici giudiziari, organi di autogoverno di magistrature e presso il Ministero della giustizia; effettua l'istruttoria dei correlati procedimenti, con predisposizione degli schemi di provvedimento relativi all'amministrazione attiva (segnalazioni, reclami, quesiti, DPIA, procedure IMI, etc.). Supervisiona l'attività della Segreteria di sicurezza istituita presso la Segreteria generale. Cura l'istruttoria inerente all'attività consultiva del Garante su schemi di atti normativi o amministrativi generali nelle materie di competenza. Partecipa alle riunioni dei gruppi di lavoro in ambito europeo di interesse per l'attività di polizia e di giustizia o comunque riconducibili all'ambito di applicazione della direttiva (UE) 680/2016. Cura, inoltre, i rapporti con i responsabili della protezione dei dati personali, con riferimento alle istruttorie di competenza del Dipartimento;

Preso atto, altresì, che i compiti del Servizio affari legali (SAL) sono stati determinati come segue: cura la trattazione degli affari legali dell'autorità, con specifico riguardo al contenzioso derivante dall'impugnazione di atti e provvedimenti, anche di carattere gestionale o relativi alle materie di competenza istituzionale. In particolare, svolge l'attività defensionale dell'autorità avverso le impugnazioni dei provvedimenti o delle ordinanze ingiunzioni in sede giudiziaria, sia in primo grado, sia per i ricorsi presso la Corte di cassazione, predisponendo le pertinenti memorie difensive a supporto dell'Avvocatura dello Stato. Predispone le memorie del Garante in relazione a procedimenti innanzi alla commissione per l'accesso ai documenti amministrativi. Monitora, inoltre, l'andamento del contenzioso nei procedimenti in cui è coinvolto il Garante;

Vista la delibera n. 792 del 12 dicembre 2024, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 28 dicembre 2024, n. 303, con la quale è stato soppresso il Dipartimento risorse umane e attività contrattuali (DRUAC) come unità organizzativa di primo livello e, contestualmente, sono stati istituiti il
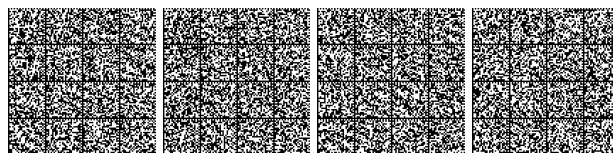
Dipartimento risorse umane (DRU) ed il Dipartimento attività contrattuali (DAC) come unità organizzative di primo livello;

Considerato che a seguito della suddetta soppressione del Dipartimento risorse umane ed attività contrattuali i compiti del Dipartimento risorse umane (DRU) sono stati determinati come segue: cura la gestione ed il trattamento giuridico-economico del personale dipendente e di quello utilizzato ad altro titolo dall'ufficio; svolge attività di supporto in materia di organizzazione dell'ufficio e del lavoro; cura le relazioni sindacali e collabora con la competente struttura in materia di contenzioso del personale; elabora il programma annuale di formazione interna d'intesa con le altre unità organizzative e cura la formazione e l'aggiornamento del personale dell'ufficio, anche prevedendo opportune intese e sinergie con altri enti e autorità indipendenti; cura gli adempimenti relativi alla salute e alla sicurezza nei luoghi di lavoro; predispone gli indicatori per misurare i risultati e i rendimenti dell'azione amministrativa, in collaborazione con altre unità organizzative;

Considerato, altresì, che i compiti del Dipartimento attività contrattuali (DAC), sono stati determinati come segue: cura, anche mediante sinergie con altre autorità indipendenti, l'attività negoziale dell'ufficio e quella in materia di procedure contrattuali, provvede all'approvazione e alla sottoscrizione dei contratti per importi inferiori a centomila euro e predispone la proposta e la documentazione utile per i contratti di importo superiore, a norma dell'art. 20 del regolamento n. 3/2000;

Vista la delibera n. 192 del 13 marzo 2025, in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, con la quale è stato soppresso il Dipartimento realtà economiche e produttive (DREP) come unità organizzativa di primo livello e, contestualmente, sono stati istituiti il Dipartimento attività economiche e lavoro (DAEL) ed il Dipartimento associazioni, liberi professionisti e videosorveglianza (DALV) come unità organizzative di primo livello;

Considerato che a seguito della suddetta soppressione del Dipartimento realtà economiche e produttive (DREP), i compiti del Dipartimento realtà economiche e produttive (DREP) sono stati determinati come segue: cura gli affari riguardanti i trattamenti di dati personali effettuati in materia di: imprese in generale, istituti credito, società finanziarie, società di gestione del risparmio, società emittenti carte di credito ed altri mezzi di pagamento, sistemi di informazione creditizia, soggetti operanti nel settore dell'informazione commerciale, società di recupero crediti, assicurazioni, mediatori, biometria in ambito privato, rapporto di lavoro e fase preassuntiva in ambito privato, autorizzazioni nazionali in materia di trasferimenti di dati all'estero e approvazione delle norme vincolanti di impresa;

Considerato, altresì, che i compiti del Dipartimento associazioni, liberi professionisti e videosorveglianza (DALV) sono stati determinati come segue: cura gli affari riguardanti i trattamenti di dati personali effettuati in materia di condominio, associazioni e fondazioni, consorzi, enti del terzo settore, partiti e movimenti politici, liberi professionisti, confessioni religiose e videosorveglianza nel settore privato;

Vista la delibera n. 4 aprile 2019, n. 99, con la quale è stato adottato il regolamento n. 2/2019, concernente «L'individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi presso il Garante per la protezione dei dati personali»;

Vista la tabella A «Ricognizione dei termini per i procedimenti direttamente previsti per legge» e la tabella B «Termini non direttamente previsti dalla legge», allegate al regolamento n. 2/2019;

Ritenuto necessario aggiornare l'individuazione delle Unità organizzative competenti relativamente all'attività istruttoria di propria competenza in ragione della prevista durata dei procedimenti, indicate nelle surriferite tabelle A e B;

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del citato regolamento n. 1/2000 del Garante;

Relatore il prof. Pasquale Stanzione;

Delibera:

1. Nei termini di cui in premessa, di approvare l'allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, il quale sostituisce le tabelle A e B allegate al regolamento del Garante n. 2/2019, aggiornando l'individuazione delle Unità organizzative competenti relativamente all'attività istruttoria di propria competenza in ragione della prevista durata dei procedimenti, indicate nelle surriferite tabelle A e B.

2. Che le tabelle A e B, così sostituite, entrino in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente deliberazione.

Roma, 10 aprile 2025

Il Presidente e relatore
STANZIONE

Il segretario generale reggente
FILIPPI
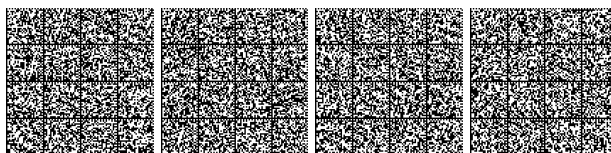
ALLEGATO *A*

La Tabella A "*Ricognizione dei termini per i procedimenti direttamente previsti per legge*" e la Tabella B "*Termini non direttamente previsti dalla legge"*, allegate al Regolamento del Garante n.2/2019, sono sostituite dalle seguenti:

"

TABELLA A - RICOGNIZIONE DEI TERMINI PER I PROCEDIMENTI DIRETTAMENTE PREVISTI PER LEGGE

1) TERMINI PREVISTI NEL RGPD

PROCEDIMENTO E NORMATIVA	TERMINE	UNITÀ ORGANIZZATIVA COMPETENTE
Parere a seguito di consultazione preventiva conseguente a valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (articolo 36 del RGPD; v. articolo 110, comma 1, del Codice)	8 settimane dalla ricezione della richiesta, prorogabile di ulteriori 6 settimane	Dipartimento attività economiche e lavoro Dipartimento associazioni, liberi professionisti e videosorveglianza Dipartimento realtà pubbliche Dipartimento reti telematiche e marketing Dipartimento sanità e ricerca Dipartimento affari di giustizia e di sicurezza

2) TERMINI PREVISTI NEL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196)

PROCEDIMENTO E NORMATIVA	TERMINE	UNITÀ ORGANIZZATIVA COMPETENTE
Reclamo (articoli da 141 a 143 del Codice)	9/12 mesi dalla ricezione del reclamo ovvero dalla sua regolarizzazione	Dipartimento affari di giustizia e di sicurezza Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo

		Dipartimento attività economiche e lavoro Dipartimento associazioni, liberi professionisti e videosorveglianza Dipartimento realtà pubbliche Dipartimento reti telematiche e marketing Dipartimento sanità e ricerca
Esame di comunicazioni al Garante e adozione di misure a garanzia degli interessati in caso di comunicazione fra titolari del trattamento per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri (articolo 2-ter, comma 2, del Codice)	45 giorni dalla ricezione della richiesta	Dipartimento realtà pubbliche Dipartimento sanità e ricerca Dipartimento affari di giustizia e di sicurezza
Autorizzazione del trattamento ulteriore di dati personali a fini di ricerca scientifica o a fini statistici (articolo 110-bis del Codice)	45 giorni dalla ricezione della richiesta	Dipartimento sanità e ricerca
Pareri (articolo 36, paragrafo 4, del RGPD e articolo 154, comma 5, del Codice)	45 giorni dalla ricezione della richiesta, fatti salvi termini più brevi previsti dalla legge	Dipartimento realtà pubbliche Dipartimento sanità e ricerca Servizio affari legislativi e istituzionali Dipartimento affari di giustizia e di sicurezza
Parere in materia di ricerca medica, biomedica ed epidemiologica (articolo 36 del RGPD e articolo 110, comma 1, del Codice)	8 settimane dalla ricezione della richiesta, prorogabile di ulteriori 6 settimane	Dipartimento sanità e ricerca

3) TERMINI RELATIVI A PROCEDIMENTI INDIVIDUATI NEL DECRETO LEGISLATIVO 18 MAGGIO 2018, n. 51

PROCEDIMENTO E NORMATIVA	TERMINE	UNITÀ ORGANIZZATIVA COMPETENTE
Parere su valutazione d'impatto effettuata ai sensi dell'articolo 24, commi 1 e da 4 a 6, del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51	6 settimane dalla ricezione della richiesta, con possibile proroga di un ulteriore mese	Dipartimento affari di giustizia e di sicurezza
Parere su progetto di legge o concernente schema di decreto legislativo ovvero schema di regolamento o decreto non avente carattere regolamentare, suscettibile di rilevare ai fini della garanzia del diritto alla protezione dei dati personali (articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51 e articolo 154, comma 5, del Codice)	45 giorni dalla ricezione della richiesta, fatti salvi termini più brevi previsti dalla legge	Dipartimento affari di giustizia e di sicurezza Servizio affari legislativi e istituzionali

4) TERMINI PREVISTI IN ALTRE DISPOSIZIONI NORMATIVE

PROCEDIMENTO E NORMATIVA	TERMINE	UNITÀ ORGANIZZATIVA COMPETENTE
Reclamo (articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51 e articolo 160 del Codice)	9/12 mesi dalla ricezione del reclamo ovvero dalla sua regolarizzazione	Dipartimento affari di giustizia e di sicurezza
Segnalazione o reclamo in materia di cyberbullismo (articolo 2, comma 2, della legge 29 maggio 2017, n. 71)	48 ore dalla ricezione del reclamo/segnalazione ovvero dalla sua regolarizzazione per l'avvio dell'istruttoria da parte dell'Ufficio	Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo
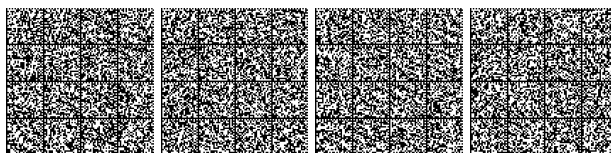
Parere al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e al difensore civico in materia di accesso civico a dati e documenti (articolo 5, commi 7 e 8, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33)	10 giorni dalla ricezione della richiesta	Dipartimento realtà pubbliche
Parere alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi (articolo 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni)	10 giorni dalla ricezione della richiesta	Dipartimento realtà pubbliche

TABELLA B - TERMINI NON DIRETTAMENTE PREVISTI DALLA LEGGE

1) TERMINI RELATIVI A PROCEDIMENTI INDIVIDUATI NEL RGPD

PROCEDIMENTO E NORMATIVA	**TERMINE**	**UNITÀ ORGANIZZATIVA COMPETENTE**
Adozione delle clausole tipo di protezione dei dati (articolo 28, paragrafo 8, del RGPD)	18 mesi	Dipartimento affari di giustizia e di sicurezza Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo Dipartimento attività economiche e lavoro Dipartimento associazioni, liberi professionisti e videosorveglianza Dipartimento realtà pubbliche Dipartimento reti telematiche e marketing Dipartimento sanità e ricerca
Provvedimento recante l'adozione delle norme vincolanti d'impresa (articolo 46, paragrafo 2, lettera b), del RGPD)	18 mesi	Dipartimento attività economiche e lavoro

		Dipartimento associazioni, liberi professionisti e videosorveglianza
Provvedimento recante l'adozione delle clausole tipo (articolo 46, paragrafo 2, lettera d), del RGPD)	18 mesi	Dipartimento attività economiche e lavoro Dipartimento associazioni, liberi professionisti e videosorveglianza
Autorizzazione degli accordi amministrativi (articolo 46, paragrafo 3, lettera b), del RGPD)	18 mesi	Dipartimento realtà pubbliche
Autorizzazione delle clausole contrattuali (articolo 46, paragrafo 3, lettera a), del RGPD)	18 mesi	Dipartimento attività economiche e lavoro Dipartimento associazioni, liberi professionisti e videosorveglianza Dipartimento realtà pubbliche
Procedimento relativo alla violazione dei dati personali (articoli 33 e 34 del RGPD)	180 giorni dalla notificazione della violazione dei dati personali	Dipartimento tecnologie digitali e sicurezza informatica
Approvazione di codici di condotta (articolo 40 del RGPD)	18 mesi dalla data di presentazione dello schema finale del codice di condotta	Dipartimento affari di giustizia e di sicurezza Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo Dipartimento attività economiche e lavoro Dipartimento associazioni, liberi professionisti e videosorveglianza
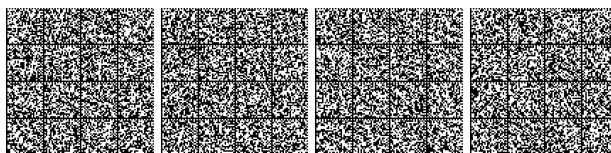
		Dipartimento realtà pubbliche Dipartimento reti telematiche e marketing Dipartimento sanità e ricerca

2) TERMINI RELATIVI A PROCEDIMENTI INDIVIDUATI NEL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

PROCEDIMENTO E NORMATIVA	**TERMINE**	**UNITÀ ORGANIZZATIVA COMPETENTE**
Procedimento attivato a seguito di segnalazione (articolo 144 del Codice)	18 mesi dall'avvio del procedimento per l'adozione del provvedimento correttivo di cui all'articolo 12 del regolamento del Garante n. 1/2019	Dipartimento affari di giustizia e di sicurezza Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo Dipartimento attività economiche e lavoro Dipartimento associazioni, liberi professionisti e videosorveglianza Dipartimento realtà pubbliche Dipartimento reti telematiche e marketing Dipartimento sanità e ricerca
Procedimento attivato ex officio (articolo 144 del Codice)	18 mesi dall'avvio del procedimento per l'adozione del provvedimento correttivo di cui all'articolo 12 del regolamento del Garante n. 1/2019	Dipartimento affari di giustizia e di sicurezza Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo Dipartimento attività economiche e lavoro Dipartimento associazioni, liberi professionisti e videosorveglianza Dipartimento realtà pubbliche

		Dipartimento reti telematiche e marketing Dipartimento sanità e ricerca
Approvazione delle regole deontologiche (articolo 2-quater del Codice)	18 mesi dalla data di presentazione dello schema finale	Dipartimento attività economiche e lavoro Dipartimento associazioni, liberi professionisti e videosorveglianza Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo Dipartimento reti telematiche e marketing Dipartimento sanità e ricerca Dipartimento affari di giustizia e di sicurezza
Provvedimento concernente le misure di garanzia per il trattamento dei dati genetici, biometrici e relativi alla salute (articolo 2-septies del Codice)	Entro il termine di validità del provvedimento, che ha cadenza almeno biennale	Dipartimento attività economiche e lavoro Dipartimento associazioni, liberi professionisti e videosorveglianza Dipartimento realtà pubbliche Dipartimento sanità e ricerca Dipartimento affari di giustizia e di sicurezza
Comunicazione delle presunte violazioni (articolo 166, comma 5, del Codice)	120 giorni dall'accertamento della violazione per la notificazione della stessa ai residenti nel territorio della Repubblica o 360 giorni per la notificazione ai residenti all'estero	Dipartimento affari di giustizia e di sicurezza Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo Dipartimento attività economiche e lavoro Dipartimento associazioni, liberi professionisti e videosorveglianza Dipartimento realtà pubbliche Dipartimento reti telematiche e marketing Dipartimento sanità e ricerca

Ordinanza-ingiunzione in materia di sanzioni amministrative (articolo 166, comma 7, del Codice e articolo 28, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689) ovvero ordinanza di archiviazione (articolo 18, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689)	5 anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione	Dipartimento affari di giustizia e di sicurezza Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo Dipartimento attività economiche e lavoro Dipartimento associazioni, liberi professionisti e videosorveglianza Dipartimento realtà pubbliche Dipartimento reti telematiche e marketing Dipartimento sanità e ricerca
Accertamenti sui trattamenti di dati personali in ambito giudiziario e da parte di forze di polizia, disciplinati nei titoli I e II della parte seconda del Codice (articolo 160 del Codice)	180 giorni ovvero 120 giorni in caso di reclamo dell'interessato. Nei casi in esame, il procedimento s'intende avviato con la designazione del componente del Collegio	Dipartimento affari di giustizia e di sicurezza
Accertamenti sui trattamenti di dati personali per la difesa e la sicurezza dello Stato, disciplinati nel titolo III della parte seconda del Codice (articolo 160 del Codice)	180 giorni ovvero 120 giorni in caso di reclamo dell'interessato. Nei casi in esame, il procedimento s'intende avviato con la designazione del componente del Collegio	Dipartimento affari di giustizia e di sicurezza

3) TERMINI RELATIVI A PROCEDIMENTI INDIVIDUATI NEL DECRETO LEGISLATIVO 18 MAGGIO 2018, n. 51

PROCEDIMENTO E NORMATIVA	TERMINE	UNITÀ ORGANIZZATIVA COMPETENTE

Reclamo (articolo 37, comma 2, lettere e) e g), articolo 39 e articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51)	9/12 mesi dalla ricezione del reclamo ovvero dalla sua regolarizzazione	Dipartimento affari di giustizia e di sicurezza
Procedimento attivato ex officio o a seguito di segnalazione (articolo 37, commi 1 e 3, del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51)	18 mesi dall'avvio del procedimento per l'adozione del provvedimento correttivo di cui all'articolo 12 del regolamento del Garante n. 1/2019	Dipartimento affari di giustizia e di sicurezza
Parere su convenzioni-tipo (articolo 47 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51	45 giorni dalla ricezione della richiesta	Dipartimento affari di giustizia e di sicurezza

4) TERMINI RELATIVI A PROCEDIMENTI PREVISTI NEL REGOLAMENTO DEL GARANTE N. 2/2000 CONCERNENTE IL TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL PERSONALE

PROCEDIMENTO E NORMATIVA	**TERMINE**	**UNITÀ ORGANIZZATIVA COMPETENTE**
Dimissioni volontarie (articolo 60)	30 giorni; ulteriore periodo non superiore a 30 giorni qualora ricorrano gravi motivi di servizio	Dipartimento risorse umane
Cessazione a domanda per inabilità (articolo 61)	30 giorni	Dipartimento risorse umane
Aspettativa per motivi personali, di famiglia, ovvero per incarichi istituzionali o presso privati (articolo 17; articolo 3-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; eventuali altre disposizioni speciali di legge anche regionale)	30 giorni	Dipartimento risorse umane

Permessi o aspettativa per motivi di studio e dottorato (articolo 18)	30 giorni	Dipartimento risorse umane
Sospensione cautelare della retribuzione del dipendente (articolo 10, comma 2)	30 giorni	Dipartimento risorse umane
Determinazione del limite annuale di ore di lavoro straordinario (articolo 14, comma 6)	90 giorni	Dipartimento risorse umane
Procedimenti disciplinari - termine per riassumere il procedimento disciplinare sospeso in caso di procedimento penale - termine per la sospensione cautelare dal servizio (articoli 24 e 26)	- 180 giorni dal termine del giudizio di primo grado - 120 giorni dalla data in cui si è avuta conoscenza della richiesta di rinvio a giudizio	Dipartimento risorse umane
Assunzione del personale a tempo indeterminato o a contratto (articoli 7 e 52)	60 giorni dalla data di approvazione della graduatoria del concorso o della selezione	Dipartimento risorse umane
Cessazione del rapporto di impiego (liquidazione delle competenze e del Tfr/ comunicazione dei dati contributivi per il trattamento di pensione) (articoli 56, 58 e 59)	90 giorni	Dipartimento amministrazione, patrimonio e contabilità
Dispensa dal servizio (articolo 62)	30 giorni	Dipartimento risorse umane
Licenziamento (articolo 63)	60 giorni	Dipartimento risorse umane
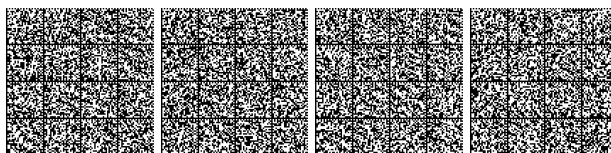
Procedure selettive interne (articolo 5)	180 giorni	Dipartimento risorse umane
Determinazione del trattamento economico del personale fondamentale e accessorio (articolo 27)	60 giorni	Dipartimento risorse umane
Inquadramenti o ricostruzioni di posizioni economiche in attuazione di accordi negoziali o di disposizioni regolamentari e corresponsione di eventuali conguagli e arretrati (articoli 7 e 27)	120 giorni	Dipartimento risorse umane
Permanenza in servizio oltre il limite di età (articolo 59)	90 giorni dalla ricezione dell'istanza	Dipartimento risorse umane
Comandi (articolo 23)	60 giorni	Dipartimento risorse umane

”

25A02538

DELIBERA 10 aprile 2025.

Modifiche al regolamento n. 1/2000, sull'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio del Garante per la protezione dei dati personali. (Provvedimento n. 196).

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vice presidente, il dott. Agostino Ghiglia e l'avv. Guido Scorza, componenti, e il dott. Claudio Filippi, segretario generale reggente;

Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito «regolamento»);

Visto il codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (decreto legislativo n. 196 del 2003, come modificato dal decreto legislativo n. 101 del 2018, di seguito «codice»);

Visto il decreto legislativo n. 51 del 2018, recante attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio;

Visto l'art. 11, comma 1, del regolamento n. 1/2000 sull'organizzazione ed il funzionamento dell'ufficio del Garante per la protezione dei dati personali (di seguito «Garante»), approvato con deliberazione n. 15 del 28 giugno 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 162 del 13 luglio 2000 e successive modificazioni ed integrazioni, in base al quale «Con deliberazione del Garante, sono assegnati al presidente e a ciascun componente, su loro designazione, fino a tre assistenti e un addetto di segreteria, scelti anche fra magistrati ordinari o amministrativi, avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari, docenti e ricercatori universitari, dirigenti o dipendenti di pubbliche amministrazioni, ovvero tra il personale dipendente in servizio presso l'ufficio o assunto con contratto a tempo determinato»;

Considerato che il quadro normativo vigente, come modificato dalla disciplina in materia di protezione dei dati personali di matrice anche europea, ha incrementato i compiti delle autorità nazionali di controllo, alle quali sono attribuiti ulteriori funzioni in ambito sia nazionale, sia internazionale, anche alla luce dell'evoluzione della tecnologia, al fine di garantire una efficace protezione dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone;

Ritenuto che le crescenti competenze istituzionali rendono indispensabile un potenziamento degli uffici di diretta collaborazione dei componenti il Collegio del Garante di cui all'art. 6, comma 3, del citato regolamento n. 1/2000, al fine di esercitare, con maggiore efficacia ed efficienza, le competenze istituzionali attribuite dalle disposizioni in materia;

Ritenuto, pertanto, al fine di migliorare l'efficienza e la funzionalità dei predetti gli uffici di diretta collaborazione dei componenti, di incrementare il numero degli assistenti e/o degli addetti di segreteria da assegnare al presidente e a ciascun componente, ai sensi del summenzionato art. 11 del regolamento n. 1/2000;

Vista la tabella n. 5 («Ruolo organico del personale dipendente del Garante per la protezione dei dati personali»), allegata al regolamento del Garante n. 2/2000, così come modificata con la delibera n. 822 del 23 dicembre 2024, da cui risulta che il contingente dei dipendenti a tempo determinato e dei consulenti incaricati ai sensi dell'art. 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 è pari a trenta unità complessive;

Atteso che il predetto contingente presenta tuttora disponibilità di posti per l'assunzione di cinque unità di personale da assegnare al presidente e a ciascun componente, di cui almeno una con compiti di addetto di segreteria, da assumere con contratto a tempo determinato, ai sensi dell'art. 156, comma 5, del codice, come modificato dall'art. 9, comma 1, lettera *l)*, punto 4), del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, nella legge 3 dicembre 2021, n. 205 e dell'art. 11 del regolamento n. 1/2000;

Vista la delibera n. 837 del 27 dicembre 2024 con la quale è stata approvata la modifica dell'art. 11, del richiamato regolamento n. 1/2000 che ha aumentato il numero degli assistenti fino a quattro per il presidente e per ciascun componente;

Vista la delibera n. 826 del 27 dicembre 2024 con cui è stato approvato il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario dell'anno 2025, che presenta un risultato di amministrazione presunto complessivo al 31 dicembre 2024 per l'importo di euro 95.511.082,18, di cui disponibile per euro 66.998.0121,44;

Rilevato che sono state informate le rappresentanze sindacali del personale;

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni formulate dal Segretario generale ai sensi dell'art. 15 del citato regolamento n. 1/2000 del Garante;

Relatore il prof. Pasquale Stanzione;

Delibera:

1. nei termini di cui in premessa, di apportare al regolamento n. 1/2000 le modifiche elencate nell'allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. la rettifica della delibera n. 837 del 27 dicembre 2024, nei termini indicati dalla presente delibera;

3. le modifiche di cui all'allegato A entrano in vigore il giorno stesso della loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 aprile 2025

Il Presidente e relatore
STANZIONE

Il segretario generale reggente
FILIPPI

ALLEGATO *A*

MODIFICA AL REGOLAMENTO N. 1/2000 SULL'ORGANIZZAZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DEL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

All'art. 11, sono apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 1, con il seguente: «1. Con deliberazione del Garante sono assegnate al presidente e a ciascun componente, su loro designazione, fino a cinque unità di personale, di cui almeno una con compiti di addetto di segreteria. Gli assistenti sono scelti anche fra magistrati ordinari o amministrativi, avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari, docenti e ricercatori universitari, dirigenti o dipendenti di pubbliche amministrazioni, ovvero tra il personale dipendente in servizio presso l'ufficio o assunto con contratto a tempo determinato. Gli addetti di segreteria sono scelti anche fra dipendenti di pubbliche amministrazioni, ovvero tra il personale dipendente in servizio presso l'ufficio o assunto con contratto a tempo determinato»;

b) sostituire il comma 1-*bis* con il seguente: «1-*bis*. Al fine di consentire la piena applicazione di quanto previsto dal comma 1, il contingente di trenta unità di personale di cui all'art. 156, comma 5, del codice, come modificato dall'art. 9, comma 1, lettera *l)*, punto 4), del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, nella legge 3 dicembre 2021, n. 205, è riservato al personale di cui al presente articolo, nella misura di fino a cinque unità per il presidente e fino a cinque per ciascun componente, di cui almeno un'unità con compiti di addetto di segreteria. Tale personale viene assunto con contratto di lavoro di durata non superiore al mandato del Collegio, di norma previsto in sette anni, sulla base di quanto stabilito dalla deliberazione di cui al comma 1. In ogni caso, ciascuna delle unità di personale di cui al presente comma conclude il proprio incarico ed il relativo contratto di lavoro si intende risolto alla data di effettiva cessazione, per qualunque causa, del presidente o del componente che la aveva designata ai sensi del comma 1».

25A02539

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.

Avviso relativo agli indici concernenti buoni fruttiferi postali

Ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 241 del 13 ottobre 2004, successivamente modificato e integrato, si rende noto:

con riguardo ai buoni fruttiferi postali indicizzati all'inflazione italiana, l'indice Istat FOI *ex*-Tabacchi relativo a febbraio 2025, è pari a: 121,10. Per conoscere le serie di buoni fruttiferi interessate, i relativi coefficienti di indicizzazione e i coefficienti complessivi di rimborso lordi e netti è possibile consultare il sito internet di Cassa depositi e prestiti www.cdp.it

con riguardo al buono Soluzione futuro, l'indice Eurostat Eurozone HICP *ex*-Tabacchi gennaio 2025 è pari a: 126,11. In caso di rivalutazione del capitale in funzione dell'inflazione europea realizzata dalla sottoscrizione del buono al compimento del sessantacinquesimo anno di età del sottoscrittore, i nuovi coefficienti di rimborso anticipato applicabili al compimento del sessantacinquesimo anno di età saranno pubblicati (una volta disponibili) sul sito internet di Cassa depositi e prestiti www.cdp.it

25A02586

S.I.A.E. - SOCIETÀ ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI

Elenco degli autori che non hanno rivendicato il proprio diritto di seguito

SIAE pubblica l'elenco degli autori per i quali non è stato ancora rivendicato il diritto di seguito e/o le cui posizioni non sono ancora perfezionate. Trattasi del diritto, riconosciuto all'autore ed ai suoi aventi causa, a percepire un compenso calcolato in percentuale sul prezzo delle vendite delle opere d'arte, concluse grazie all'intervento di «professionisti del mercato». Gli autori il cui nominativo è presente nell'elenco - o i loro aventi causa - sono tenuti a contattare gli uffici SIAE – *Literature & Visual Arts* - viale della Letteratura n. 30, 00144 - Roma - per far valere il proprio diritto a norma di legge avvalendosi della modulistica già presente sul sito istituzionale dell'ente (http://www.siae.it).

--
ABAKANOWICZ MAGDALENA
ABATE ALBERTO
ABRATE ANGELO
ACEVES GUSTAVO
ADAMO DAVID
ADLIVANKIN SAMUIL
ADRIANO DI SPILIMBERGO
AJERMAN MICHAEL
AJOLFI ELIA
ALBANO MARIO
ALBERTI ALDO
ALEXANDROFF GIORGIO
ALLOSIA GIUSEPPE
ALMAGNO ROBERTO
ALTARA EDINA
AMORELLI ALFONSO
ANDREONI CESARE
ANGI ALEX
ANNOVATI REMIGIO
ANTO MARIA
ANZIL/LUIGI TOFFOLO
APAP WILLIAM
APRIL ARON ISAAKOVICH
AR GIUSEPPE
ARAUJO JUAN
ARGYROS OUMBERTOS
ARKADIY CHICHKAN LEONIDOVICH
ARNEGGER ALOIS
ASCARI FERRUCCIO
ASCO FRANCO
ASSENZA VINCENZO
AVANESSIAN ALFONSO
BA OMAR
BABETTO GIAMPAOLO
BACZYNSKY LUDMILLA
BADURA MICHAEL
BALDESSARI ROBERTO MARCELLO (IRAS)
BALDINI JEAN PIER
BALIA IRENE
BALULA DAVIDE
BARBIERI CONTARDO
BARBIERI OSVALDO
BARBINI E CENEDESE ALFREDO E GINO
BARDETTI GIACINTO
BARILLI LATINO
BARNABÉ DUILIO
BARTOLINI UGO VITTORE
BARYSHNIKOV MICHAIL
BASSOLI RENATO
BAYER HERBERT
BECCHINA GIOVANNI
BEDIN ALESSIO
BEDRICK (HICKS) SHEILA
BELLACCI PIERLUIGI
BELLESIA CARLO
BELLI DOMENICO
BELLINI MARIO
BELOBORODOV ANDREJ
BELTRAME ALFREDO
BENEDETTO ENZO
BENINI OLIMPIA
BEPI ROMAGNONI
BERALDINI ETTORE
BERGOLLI ALDO
BERGQUIST MATS
BERMAN EUGENE G.
BERNASCONI UGO
BERRONE GIOVANNI
BERTELLI RENATO
BERTI VINICIO
BERTINETTI MAURIZIO
BERTOLETTI MARCELLI PASQUAROSA
BERTOLETTI NINO
BERTON SILVIA
BESSARABA LEONID PAVLOVICH
BETTARINI LIDO
BETTI AUGUSTO
BEUTLER MICHAEL
BHARTI KHER
BIANCINI ANGELO
BIASI GUIDO
BIASIO GIUSEPPE
BIDOLI SANTO
BIFFIGNANDI ALESSANDRO
BIGLIONE ANNIBALE
BILAN PETER ILYICH
BING HAN
BINGA TOMASO
BISANZIO ANDREA
BLOC ANDRE'
BLU
BOEHM ARMIN
BOERI CINI
BOETTO GIULIO
BOGONI FRANCO
BOHEM ARMIN
BOKSHAY JOSEPH
BONALDI FEDERICO
BONAMINI EROS
BONETTI MATTIA
BONETTI UBERTO
BONFANTI ARTURO
BONOMI CARLO
BORDIGA ANGELO
BORDONI ENRICO
BORELLA ROCCO
BORGES (GODA' RODRIGO) RODRIGO ALVES
BORSATO RENATO
BOSCHIN ALDO
BOSCO SODI
BOSTEELS PROSPER
BOSWELL JESSIE
BOTTROP PEPPI
BOWES DAVID
BOZZATO ATTILIO ACHILLE
BOZZI AUGUSTO
BRACCHI LUIGI
BRANCACCIO GIOVANNI
BRANDSTETTER INGRID
BRASINI ARMANDO
BRESCIANINI FRANCESCO
BRESSAN ITALO
BRESSANUTTI ALDO
BREUER MARCEL
BREULEUX VALERIE
BRIZZI ALDO
BROCCHI VALERIO
BROGGINI LUIGI
BROGLIO EDITA
BROLY BOUABRE FREDERIC
BROZZI RENATO
BRULY BOUABRÉ FRÉDÉRIC
BRUNELLO STEFANO
BRUNET CONTRERAS
BRUNETTI BRUNO
BRUS GUNTER
BRUVEL GIL
BRYKS ARTHUR
BUCCI ANSELMO
BUCCI MARIO
BUDDENBERG WILHELM HERMANN FRIEDRICH
BUFFA PAOLO
BULGARELLI LUCIO
BURLE MARX ROBERTO
BURMAN SAKTI
BUSSOTTI SILVANO
BUTTINI ALDO
BUZZACCHI EMMA
BUZZI TOMASO

BATTI ANGELO
CACCIA DOMINIONI LUIGI
CADORIN GUIDO
CAETANI LELIA
CAGIANELLI ANTONIO
CAGLIANI LUIGI
CALANDRI MARIO
CALDERARA ANTONIO
CALERO SOL
CALORE CHIARA
CALOS NINO
CALOUTSIS VALERIOS
CAMARA SENI AWA
CAMARDA FRANCESCO
CAMMI MARCELLO
CAMPAGNARI OTTORINO
CAMPESAN SARA
CAMPESTRINI ALCIDE ERNESTO
CANEGALLO SEXTO
CANO LILIANA
CANONICO FELICE
CANTAFORA ARDUINO
CAPRONI VITTORIO
CAPROTTI GUIDO
CARBONI ERBERTO
CAREAGA ENRIQUE
CARLO QUAGLIA
CARLO SOCRATE E MIMÌ QUILICI BUZZACCHI
CARMI LISETTA
CARNEVALI GIANCARLO
CAROTENUTO MARIO
CARPI CIONI
CARROLL LAWRENCE
CARTA GIUSEPPE
CARTAGENA ALEJANDRO
CASADEI MACEO
CASCELLA TOMMASO
CASCIARO GUIDO
CASCIO LORENZO
CASELLI GIUSEPPE
CASTEGNARO FELICE
CATALANO BRUNO
CATARGI HENRI
CATARZI BRUNO
CATTANEO STEFANO
CATTI AURELIO
CAVAGLIERI MARIO
CAVAZZANO GIORGIO
CECCARELLI SILVIO
CECCHI MARZIO
CECCONI P.
CERCHI SERGIO
CERNIGOJ AUGUSTO
CERULLO CIRO
CHAPLIN ELISABETH
CHARALAMBOV GEORGIEV BORIS
CHERCHI SANDRO
CHERUBINI CARLO
CHIAVACCI GIANFRANCO
CHILVER JOHN
CIACELLI ARTURO
CIAM GIORGIO
BONETTI BEPPE
CIOLINA GIOVANNI BATTISTA
CIONINI CLAUDIO
CIPOLLA SALVATORE
CIUHA JOZE
CLAUDUS RODOLFO
COCCOLI ANNA
CODOGNOTTO FERDINANDO
COLIN GIANLUIGI
COLLI PIER LUIGI
COLOMBARA PIERGIORGIO
COLOMBO JOE
COMBA ANNA
COMELLI DANTE
CONGDON WILLIAM GROSVENOR
CONTE PINO
CONTI NANDO
CORBELLA TITO
CORBELLI EDGARDO
CORSI CARLO
CORTELAZZO GINO
CORVI CARLO
COSTANTINI EGIDIO
CREMONA ITALO
CRISCUOLO RENATO
CROCE MARCO
CRUZ JIGGER
CUNEO RENATA
CUNIBERTI EGIDIO
CUNIBERTI PIER ACHILLE DETTO PIRRO
CUNIOLO ARMANDO
D'ANTINO NICOLA
D'OORA DOMENICO
DA SAN LORENZO PAOLO
DALE FRANK
DALLA ZORZA CARLO
DALLABRIDA GIUSEPPE ANGELICO
DAMIANI ELENA
DAMY KEN
DAVICO MARIO
DAZZI ARTURO
DAZZI ROMANO
DE BENEDETTI BENEDETTA
DE BIASI MARIO
DE CAMARGO SERGIO
DE COCK JAN
DE CORSI NICOLAS
DE FRANCISCO PIETRO
DE NICOLA FRANCESCO
DE ROCCO FEDERICO
DE TOFFOLI BRUNO
DE VINCENZO GIUSEPPE
DECRAUZAT PHILIPPE
DEL BONO SEVERINO
DEL DONNO ANTONIO
DEL GRILLO SIMON
DEL PRETE JUAN
DELAI LUIGI
DELITALA MARIO
DELL'ACQUA GIOVANNI
DELL'OTTO GABRIELE
DELLA PORTA STEFANO
CABRITA REIS PEDRO
DEVALLE BEPPE
DEWASNE JEAN
DEZZA ALDO
DI BOSSO RENATO
DI COCCO FRANCESCO
DI DONATO FABIANA
DIATO ALBERT
DIMITRIJEVIC BRACO
DISCOVOLO ANTONIO
DITOT ALINA ELENA
DIULGHEROFF NICOLAJ
DJURDJEVIC BILJANA
DOBROVIC JURAJ
DODERO PIETRO
DOMENICONI SIMONE
DONATI ENRICO
DREI ERCOLE
DUBOSSARSKY VLADIMIR
DUO DI ARTISTI (GIUSEPPE TERRAGNI E PIETRO LINGERI
DUO DI ARTISTI BRUNO MUNARI TULLIO D'ALBISOLA
DUO DI ARTISTI SQUARCI NADIA SERGIO SCALET
DURHAM JIMMIE
DUTHOO JACQUES
DYBSKY EVGENI
ECHAKHCH LATIFA
EDZARD DIETZ
ELEUTERI SERPIERI PAOLO
ELISE AMELIE FELICIE STERN
ELLIOTT SUSAN
ENO BRIAN PETER GEORGE
ERDELY ADALBERT MYKHAYLOVICH
ERWITT ELLIOTT
ESKINJA IGOR
ETIENNETTE JOHAN
FABRICATORE NICOLA
FALCONE FRANCESCO
FANTONI GIOVANNI
FANTONI MARCELLO
FANTUZZI ELIANO
FARAONI ENZO
FARFA
FAVAI GENNARO
FAVALLI AUGUSTO
FEKETE ROBERT
FELLIG ARTHUR (DETTO WEEGEE)
FERGOLA SERGIO
FERIANCOVA PETRA
FERRARI ENEA
FERRAZZI BENVENUTO
FILIPOVIC BRANKO
FINI LEONOR
FIORENTINO PAOLO
FIORESE MAURO
FIORESI STEFANO
FOIS FOISO
FONDA LORENZO
FONTANARI ANDREA
FORNARA CARLO
FRANCALANCIA RICCARDO
FRANCHI FRANCO MAURO
FRANKEN JAN

CIARDO VINCENZO
CIGOLLA RENATO
CIMINAGHI VIRGINIO
FRENCH JARED
FRIEDLER JULIEN
FROLLO LEONE
FUNI ACHILLE
GABA MESCHAC
GABBIANI GIACOMO
GABBRIELLI DONATELLO
GAGLIARDO ALBERTO HELIOS
GAJONI ADRIANO
GALANTE FRANCESCO
GALASSI ENRICO
GALIZZI GIOVANNI BATTISTA
GALIZZI NINO
GALLELLI MASSIMO
GALLETTI GUIDO
GALLI ALDO
GALLINGANI ALBERTO
GALVANO ALBINO
GAMPER MARTINO - PONTI GIO' DUO DI ARTISTI
GANAHL RAINER
GARAVENTA LORENZO
GARDELLA IGNAZIO
GARELLI FRANCO
GARIBAY MARIELA
GASPARI LUCIANO
GASPARINI BRUNA
GATTI IGINO
GATTI LUIGI
GATTO SAVERIO
GAYET-TANCREDE PAUL
GELLI LELIO
GEMELLI PIERO
GEMIGNANI VALMORE
GENERAL IDEA - COLLETTIVO ARTISTICO
GEORGIEV BORIS
GERANZANI CORNELIO
GERDA MIKHAILOVA NEMENOVA
GERMAIN JACQUES
GERMANA' MIMMO
GHEDUZZI AUGUSTO
GHIGLIA PAULO
GIACOMETTI ALBERTO
GIAMPAGLIA MATTEO
GIANDANTE X
GIANNELLI EMANUELE
GIARDINO LAURA
GIGNOUS LORENZO
GILLESPIE THOMAS
GINO LEVI MONTALCINI E GIUSEPPE PAGANO DUO DI ARTISTI
GIORDANO FELICE
GIROSI FRANCO
GIUNNI PIERO
GIUNTI UMBERTO
GLADWELL SHAUN
GLOUTCHENKO PETROVICH
GLUK GAVRIIL MARTYNOVICH
GOERITZ BRUNNER WERNER MATHIAS

DEMARCO HUGO RODOLFO
DEREDIA JIMENEZ
DESIATO GIUSEPPE
GORIN JEAN
GRANCHI DELIO
GRATRIX GEORGINA
GRECO GIULIO
GRISELLI ITALO ORLANDO
GROSSO ORLANDO
GROSZ GEORGE
GRUBIC IGOR
GRUPPO DI ARTISTI R. PAMIO, N. MASSARI, R. TOSO
GRUPPO LUCKE TPT
GRUPPO NP2 - NERONE CECCARELLI E GIANCARLO PATUZZI
GRUPPO STRUM GIORGIO CERETTI PIETRO DEROSSI RICCARDO ROSSO
GRYGAR MILAN
GUASTI MIRELLA
GUDNASON SVAVAR
GUERRESCHI GIUSEPPE
GUERRIERO ALESSANDRO
GUERRINI GIOVANNI
GUERRINI LORENZO
GUERRINI MINO
GUERRISI MICHELE
GUIDI GUIDO
GUIDI NEDDA
GUIZZO ISLAND
GUPTA SHILPA
GUPTA SUBODH KUMAR
GUSSONI VITTORIO
GYSIN BRION
HAGEMANS PAUL
HAGENAUER FRANZ
HARRY ADAMS DUO DI ARTISTI (ADAM WOOD E STEVE LOWE)
HAVRET PIERRE
HELBIG THOMAS
HEMMES
HENCZNE DEAK ADRIENNE
HERNANDEZ RODRIGO
HESSE HERMANN
HOFMANN HANS
HOLEN YNGVE
HORL OTTMAR
IGNATOVICH BORIS VSEVOLODOVIC
IGOSHEV VLADIMIR ALEKSANDROVICH
INFANTE-ARANA FRANCISCO
INNOCENTI CAMILLO
IRWIN COLLETTIVO DI ARTISTI SLOVENI
ISSUPOFF ALESSIO
ISTRATI ALEXANDRE
JACKIEWICZ WLADYSLAW
JANAS PIOTR
JANKOWSKI CHRISTIAN
JANNI GUGLIELMO
JERRAM LUKE
JOCHIMS REIMER
JONES JOE
JOSE' GALINDO REGINA
JULIUS EVOLA
KABAKOV ILYA

FRANZOSI GIOVANNI
FRATEGGIANI BIANCHI ALFONSO
FRAU GRETA
KARAHAN NICOLAJ
KARDAMATIS IOANNIS
KATOGLU OYA ZAIM
KATSUTOMI HORIKI
KEITA SEYDOU
KEMENY ZOLTAN
KERTESZ ANDRE'
KERWICK JORDY
KETTEMANN ERWIN
KHESIN LEV
KNORR KAREN
KODIEV PETRO IVNOVICH
KODRA IBRAHIM
KOJI KAMOJI
KOKOCINSKY ALESSANDER
KOOLHAAS REM
KOPITZEVA MAYA
KOROMPAY GIOVANNI
KOSTESKY VLADIMIR NIKOLAEVICH
KOTSKA ANDREY ANDREEVICH
KOVACIC MIJO
KRASOVEC MITKA
KRYSTUFEK ELKE
KUHN MONA
KUMPF GOTTFRIED
KUPKA FRANTISEC
KURI GABRIEL
KUSMIROWSKI ROBERT
KWADE ALICE ELISABETH
KYOUNG CHO YOUN
LAGROTTERIA MASSIMO
LAHNER EMILE
LANDOZZI LANDO
LANFRANCHI ANNIBALE
LARIONOV MICHEL
LASTA ATTILIO
LASZLO CARL
LATTUCA ROSARIO
LAVERI GIORGIO
LEBENSTEIN JAN
LECLEF GUY
LEDDA MARIUS
LENI
LENZI ALBERTO
LEONARDI CESARE
LEPRI STANISLAO
LEROUX AUGUSTE
LETO GIOVANNI
LEVASTI FILLIDE
LIBERMAN ALEXANDER
LIGABUE ANTONIO
LIMOUSE ROGER
LINDBERG PETER
LINDE BUSK PETER
LIPCHITZ JACQUES
LOMBARDINI GIOVANNI
LOMYKIN KOSTANTIN MATVYEVICH

GOLDSCHMIEDT MILAN
GOMOR
GONSCHIOR KUNO
GONTCHAROVA NATALIA
GORACCI MAURIZIO
GORDIGIANI EDUARDO
GORGONI GIANFRANCO
MADELLA GIANNI
MAGNI ANDREA
MAGNI GIUSEPPE
MAIO ENZO
MAJANI AUGUSTO
MALDONADO TOMAS
MALERBA ARTURO
MALJKOVIC DAVID
MAN RAY
MANAI PIERO
MANAYLO FEDIR FEDOROVICH
MANÉ-KATZ EMMANUEL
MANGONE FERNANDO ALFONSO
MANIEZ EDDY
MANNUCCI CIPRIANO
MANNUCCI GIANNETTO
MANSOUROFF PAUL
MANTOVANI LUIGI
MANZONE GIUSEPPE
MAQBOOL FIDA HUSAIN PSEUDONIMO MF HUSAIN
MARAINI ANTONIO
MARANO' FRANCA
MARCA RELLI CONRAD
MARCH GIOVANNI
MARCHESAN SILVIO
MARCHI CAMILLO
MARCHIG GIANNINO
MARCZYNSKI ADAM
MARIN GUTIERREZ JAVIER
MARINI EGLE
MARINI LORENZO
MARTENS DINO
MARTIN PHILIP
MARTINAZZI BRUNO
MARTINELLI ONOFRIO
MARTINEZ RAFAEL
MARTINI NORBERTO
MARTINI QUINTO
MARTINUZZI NAPOLEONE
MARTYR WILL
MARUSIC ZIVKO
MARUSSIG GUIDO
MARZOT LIVIO
MASOUMIAN SABA
MASSA ANTONIO
MATSKIN RUVIM IZRAILEVICH
MAVIGNIER ALMIR
MAY NICHOLAS
MAZZA ALDO
MAZZACURATI RENATO MARINO
MAZZINI 33 SNC
MAZZOLANI ENRICO
MAZZONI GALLIANO
MAZZOTTI DETTO D'ALBISOLA TULLIO
MCBRIDE RITA

KABAKOV ILYA E EMILIA
KADIROVA ZHANNA
KALAJIC DRAGOS
KALLAT JITISH
KALLAT REENA SAINI
KAN HO
KANTOR TADEUSZ
MENEGUZZO FRANCO
MERCADANTE BIAGIO
MERCER VERA
MEZZANOTTE PAOLO
MIAZZO ROBERTO
MICCINI EUGENIO
MICHAJLOV BORIS
MICHELETTI GUIDO
MICHELETTI MARIO
MICHELUZZI ATTILIO
MIES VAN DER ROHE LUDWIG
MILANI UMBERTO
MILELLA GIAMPIERO
MILLER GEROLD
MINERBI ARRIGO
MINGUZZI LUCIANO
MINO ROSSO
MODICA FABIO
MODOTTO ANGILOTTO
MOHASSES BAHMAN
MOLLINO CARLO
MOLTENI GIOVANNI
MONACHESI SANTE
MONTANARI DANTE
MONTANARINI LUIGI
MONTEGANI ANGELO
MONTESSORI ELISA MARIA
MONTI CESARE
MONTI ERCOLE
MORALES ERNESTO
MORANDO PIETRO
MORERA ANTONIO MARIA
MORETTI FOGGIA MARIO
MORETTI LUIGI
MORETTI PIETRO
MORITZ SABINE
MORO GINO
MORODOV FEDR ALEKSANDROVICH
MORUCCHIO ANDREA
MOSCHI MARIO
MOSCHINI PIETRO
MUHLHAN ADOLF
MULAS MARIA
MÜLLER RICHARD
MURTIC EDO
NALLARD LOUIS
NARDI ANTONIO MARIA
NEOGRADY LAZLO
NEPOMUCKY ERNST
NESPOLINO ANNA
NEWTON HELMUT
NICCO CARLO EMILIO
NICOLAUS HEINRICH
NICOLINI GIOVANNI
NIETO RODOLFO

LONGO MACINI FRANCESCO
LONGONI BALDASSARRE
LOPES BERTINA
LUBARDA PETAR
LUCCHINI FLAVIO
LUPAS ANA
LUZZATI EMANUELE
OMICCIOLI GIOVANNI
ONETTI LUIGI
ONGARO ATHOS
OPPENHEIM MERET
OPRANDI GIORGIO
ORAMAS ALIRIO
ORESHNIKOV VIKTOR
ORI LUCIANO
OROZCO GABRIEL
ORSZAG LILI
ORTEGA MUNOZ ALEJO GODOFREDO MANSO
ORTIZ DE ZEVALLOS PASTOR DANIELA
OSMOLOVSKY ANATOLY
OSSORIO ALFONSO ANGEL YANGCO
OSTI ROMI
OTERO ALEJANDRO
PAALEN WOLFGANG
PALADINI VINICIO
PALAZZI BERNARDINO
PALMERO GUIDO
PANCRAZZI LUCA
PANIKANOVA EKATERINA
PANNAGGI IVO
PANZA GIOVANNI
PAOLI BRUNO
PAPA MARIA
PARADISO PAOLO
PARENTE FRANCESCO
PARISOT ADRIANO
PARMENTIER MICHEL
PARSONS VICKEN
PASCALI PINO
PASEGA MARCO
PASOTTI SILVIO
PASOTTO PAOLO
PASSAURO EDMONDO
PATEK AUGUST
PATELLANI FEDERICO
PATELLI PAOLO
PAULUCCI ENRICO
PAVAN FRANCESCO
PAZIENZA ANDREA & SPARAGNA VINCENZO
PAZIENZA ANDREA-SCOZZARI FILIPPO-TAMBURINI STEFANO
PECCINI TOMMASO
PEDERIVA LUGI
PEELLAERT GUY
PEETERS JOSEF
PEIKOV ASSEN
PELLEGRINETTI MAXIMO
PELLINI EROS
PELLIS JOHANNES NAPOLEON
PERELLI CIPPO GIANCARLO
PERGOLA ROMOLO
PERSICO MARIO
PEVERELLI CESARE

MEDALLA DAVID
MEECH PHILIP
MELAS + KOSTABI DUO DI ARTISTI
MELAS ALESSANDRO
MELI SALVATORE
MELLI ROBERTO
MELO ATTILIO
MELONISKI DA VILLACIDRO
MENDEZ BLAKE JORGE
PICHLER WALTER
PICOZZA PAOLO
PIERACCINI CECCHI LEONETTA
PILI IVAN CALLISTO
PINOT
PINOT GALLIZIO & SOSHANA AFROYIM DUO DI ARTISTI
PINTO TÚLIO
PINZANI GUIDO
PIOMBANTI AMMANNATI GIUSEPPE
PIOMBINO UMBERTO
PIROVANO ANNALISA
PIRRUCCIO VINCENT
PIRUCA FRANCO
PISANO TANO
PITTINO FRED
PLUMCAKE ROMOLO PALLOTTA /CLAUDIO RAGNI
PODESTA' GIOVANNI BATTISTA
POLIDORI FABIO
POLIZZI FRANCO
POMA ALESSANDRO
POMI ALESSANDRO
PONGA DEGLI ANCILLO LUCIA
PONTI PINO
PORTA TOM
PORTELLI FRANK
POUSSARD JEAN MARCEL
PRADA CARLO
PRATELLA FAUSTO
PRICA ZLATKO
PRIMACHENKO MARIA
PRINA CARLA
PROSA ALFREDO
PUCCIARELLI MARIO
PUGLIESE ANTONIO
PUGLIESE ROBERTO
PUGLISI LORENZO
PULVIRENTI ROSARIO
PUZYRKOV VICTOR GRIGOROVICH
QADRI SOHAN
QUARTI MARCHIO' ERNESTO
RABUZIN IVAN
RACCAGNI ANDREA
RAGGIO DAVIDE
RAMBALDI CARLO
RAMBALDI EMANUELE
RAMBAUDI PIERO
RAMBELLI AMILCARE
RAMBELLI DOMENICO
RAMPIN SAVERIO
RANALDI RENATO
RASPI PIERO
RESCALLI DON ANGELO
REVIGLIONE MARIO

NIVOLA COSTANTINO
NOBUYA ABE
NOELQUI
NOVATI MARCO
NOVELLO GIUSEPPE
OCIEPKA TEOFIL
OFFMAN
OLIVIERI GIORGIO
OLIVUCCI FRANCESCO
RODRIGUEZ LARRAIN EMILIO
ROGLER MICHAEL
ROGNONI ANGELO
ROL GUSTAVO ADOLFO
ROLANDO PIERLUIGI
ROMAGNOLI EDOARDO
ROMAGNOLI CARLO
ROMAGNOLI GIOVANNI
ROMINO ANTONIO
RONSSE MATTHIEU
ROSA CHRISTIAN
ROSSELLO MARIO
ROSSI UGO
ROY JAMINI
RUBINO ANTONIO
RUBINO EDOARDO
RUBINO MICHELANGELO
RUDOMETKIN VALENTIN NIKOLAEVICH
RUGGERI QUIRINO
RUI ROMANO
RUPPRECHT TINI
S & PEG STUDIO ASSOCIATO ARTISTICO
SAKSIDA RUDOLF
SAKTI BURMAN
SALIETTI ALBERTO
SALOTTI GIANNETTO
SALT JOHN
SALVADEI DAVIDE
SALVADORI ALDO
SALVIATI GIOVANNI
SAMBA CHERI
SAMBO EDGARDO
SAMMARTINO LORI
SANSONETTI GIANNI EMILIO
SANTAGATA ANTONIO GIUSEPPE
SANTOSH GHULAM RASOOL
SANZONE AMEDEO
SARENCO
SARFATTI GINO
SARTORI CARLO
SATISH GUJRAL
SATTA VINCENZO
SAVINOV GLEB
SAVIOLI LEONARDO
SBISA' CARLO
SCARONI ANNIBALE
SCHEIBL HUBERT
SCHIAFFINO ANTONIO
SCHLICHTER RUDOLF
SCHMETTAU JOACHIM
SCHMID ALDO
SCHWARZ ARTURO UMBERTO SAMUELE & DUCHAMP MARCEL DUO DI ARTISTI
SCHWARZKOGLER RUDOLF

PEYRON GUIDO
PEZOLD FRIEDERIKE
PHILIPP HELGA
PIACENTINI MARCELLO
PIAGET ALBERTO E ALESSANDRO GUERRIERO
PIANA FERDINANDO
PIANEZZOLA POMPEO
PICCOLI GIAN RICCARDO
PICCOLO DOMENICO
SEOCK SON
SERNEELS CLEMENT
SERPAN JAROSLAV
SERVETTAZ GIOVANNI
SESIA GIOVANNI
SESMA RAYMUNDO
SETTANNI PINO
SHANAHAN SEAN
SHAPOVALOV PETR FEDOROVICH
SHCHIPACHYOV LEV STEPANOVICH
SHISHKO FEDOROVICH SERGIY
SHOVKUNENKO OLEKSIEVICH OLEXA
SHTILMAN ILYA
SIDIBE MALICK
SIEFF MATTHIAS
SIMONETTI MASI
SIMOTOVA ADRIENA
SIQUEIROS DAVID ALFANO
SISSI
SKURJENI MATO
SMEKALOV IGOR
SMITH JOSHUA
SMITH KIKI
SOBRILE GIUSEPPE
SOGGETTI GINO
SOKOV LEONID
SOLDATI ATANASIO
SOLERO PIO
SONNE KASPER
SOOSTER ÜLO LIMAR JOCHANN
SORMANI LUIGI
SOTILIS LISA
SPACAL LUIGI
SPAZZAPAN LUIGI
SPREAFICO LEONARDO
SPRINGOLO NINO
SPYROPOULOS JANNIS
STAMPONE GIUSEPPE
STANO ANGELO
STAZEWSKI HENRYK
STEINBERG EDUARD
STEPANEK MASLIN DUO DI ARTISTI
STEVOLI NANDO
STOCKER ESTHER
STOJAN BATIC
STOLYARENKO KUZMICH PETRO
SUBERO OSWALDO
SUPERSTUDIO (PSEUDONIMO)
SURVAGE LEOPOLD
SUTEJ MIROSLAV
SWAANSWIJK LUBERTUS JACOBUS
SYS MAURICE
SZOLDATICS GIORGIO

RICHTER VJENCESLAV
RIDOLA MARIO
RIGHETTI ANGELO
RIGHETTI GUIDO
RIGHETTI RENATO
RIGOVACCA MARCO
RIMINI ROBERTO
RINKE KLAUS
RISPOLI FRANCO
RITSUE MISHIMA
RODOCANACHI STAMATY PAOLO
TESTA GIANNI
TETTAMANTI AMPELIO
THOMAS HENRY JOSEPH
THUKRAL & TAGRA
TIMOFEEVICH CHIZHONKOV ALEKSANDR
TINGUELY JEAN
TKACHENKO DANILA
TOGNI EDOARDO
TOMAI ENNIO
TOMASELLI ONOFRIO
TOMASI GIAMPAOLO
TOMASSI RENATO
TOMBA CLETO
TOMMASI TOMASO
TONY GALLO
TOPPI SERGIO
TORALDO FRANCESCO
TORNABUONI LORENZO
TORONI NIELE
TORRESINI ATTILIO
TOSALLI FELICE
TOSATTI GIAN MARIA
TOUSSAINT FERNAND
TOYOFUKU TOMONORI
TRAMONTIN FRANCO
TRAVERSO ANTONIO
TRBULJAK GORAN
TRENTINI GUIDO
TREVI CLAUDIO
TRIBOUT GEORGES HENRI
TROMBINI GIULIANO
TSINGOS THANOS
TUDELA ARMANDO
TUROLA GABRIELE
TWOMBLY ALESSANDRO
TWOMBLY CY
UDDENBERG ANNA
SCHWEIZER RICCARDO
SCILTIAN GREGORIO
SCORBIAC RAPHAEL
SCUFFI MARCELLO
SEGANTINI GOTTARDO
SEGUSO ARCHIMEDE
SEIBEZZI FIORAVANTE
SELIMBASIC ADELISA
SEMEGHINI PIO
SEN MITHU
SENESI LUIGI
UMBERG GÜNTER
UPADHYAY HEMA
VAGLIERI GIUSTINO
VAGNETTI GIANNI
VAICHILIA LEONID
VALIDO RINO
VALLERI ANDREA
VAN DAMME SUZANNE
VAN DE LEENE JULES
VAN DEN HOVEL ANNA
VAN DER STOKKER LILY
VAN VELDE BRAM
VANNETTI ANGIOLO
VARDANEGA GREGORIO
VARGAS LUGO PABLO
VAROTSOS COSTAS
VECCHI FERRUCCIO
VEDANI MICHELE
VELEZ GUSTAVO
VELLA DARIO
VELLANI MARCHI MARIO
VENINI PAOLO
VENNA LUCIO
VERBURGH
VERDI ALESSANDRO
VERSTOCKT MARC
VERZETTI PIETRO
VIANELLO VINICIO
VIAZZI ALESSANDRO
VIERU IGOR DMITRIEVICH
VIGNELLI MASSIMO
VISINTIN GRAZIANO
VITALE
VITALE CARLO
VIVARELLI JORIO
VIVIANI GIUSEPPE
VO DANH
TABAKOV IZRAIL ARONOVICH
TAGLIABUE CARLO COSTANTINO
TAKAHASHI SHU
TAMAGNINI TORQUATO
TANDA AUSONIO
TANZA GIOVANNI
TARASENKO ALEKSANDR PETROVICH
TARAVELLA CROCE
TARONE GIGLIO E BIGLIANI SANDRO DUO DI ARTISTI
TENREIRO JOAQUIM
TEODORANI FORTUNATO
VOGEL PETER
VON UNWERTH ELLEN
VOTTERO ELIA
WALLERT DIETER
WARZECHA MARIAN
WATELET CHARLES
WEBER PETER
WEISMANN WILLEM
WENDERS WIM
WILDER ANDRE'
WOLF JACQUES
WOLFGANG LUDWIG
WOLFRAM ULLRICH
WOTRUBA FRITZ
XIA SHAFEI
YABLONSKA TETYANA
YASUDA KAN
ZAKHAROV FEDOR
ZALAMEDA OSCAR
ZAMPETTI NAVA EMILIA
ZAO WOU KI
ZARETSKY VICTOR
ZAVAGLI RICCIARDELLI RENATO
ZAVANELLA RENZO
ZEFI ILIR
ZENIUK JERRY
ZHURBIY OLEKSANDR PETROVIC
ZINELLI CARLO
ZOCCHI CARLO
ZOLLO GIUSEPPE
ZONI BRUNO
ZORZI ALBERTO
ZUCCHERI LAURA
ZUCCHERI ANTONIO
ZUCCHERI LUIGI

25A02504

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2025-GU1-099) Roma, 2025 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
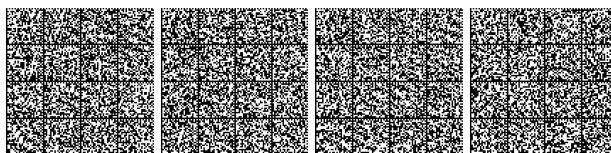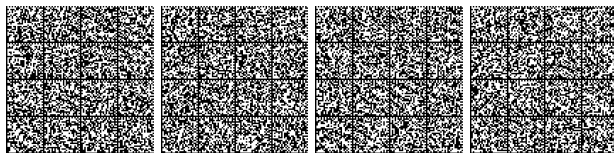
GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2024

GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO				
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(*di cui spese di spedizione € 257,04*)*	- annuale	**€**	**438,00**
	(*di cui spese di spedizione € 128,52*) *	- semestrale	**€**	**239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(*di cui spese di spedizione € 19,29*)*	- annuale	**€**	**68,00**
	(*di cui spese di spedizione € 9,64*)*	- semestrale	**€**	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:			
	(*di cui spese di spedizione € 41,27*)*	- annuale	**€**	**168,00**
	(*di cui spese di spedizione € 20,63*)*	- semestrale	**€**	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(*di cui spese di spedizione € 15,31*)*	- annuale	**€**	**65,00**
	(*di cui spese di spedizione € 7,65*)*	- semestrale	**€**	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(*di cui spese di spedizione € 50,02*)*	- annuale	**€**	**167,00**
	(*di cui spese di spedizione € 25,01*)*	- semestrale	**€**	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(*di cui spese di spedizione € 383,93*)*	- annuale	**€**	**819,00**
	(*di cui spese di spedizione € 191,46*)*	- semestrale	**€**	**431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(*di cui spese di spedizione € 40,05*)*	- annuale	**€**	**86,72**
(*di cui spese di spedizione € 20,95*)*	- semestrale	**€**	**55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	**€**	**190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	**€**	**180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.
Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.
Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C